

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO	Geppino	-	Presidente	-
Dott. VERGA	Giovanna	-	Consigliere	-
Dott. DI PAOLA	Sergio	-	Consigliere	-
Dott. ALMA	Marco Mari	-	rel. Consigliere	-
Dott. SARACO	Antonio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. Simply Soc. Coop, con sede in - Roma, via Salandra n. 18 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. Consorzio Cosea, con sede in - Roma, Largo Luigi Antonelli n. 20 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. Consorzio Europa 2001, con sede in - Roma, via Monte Pertica n. 36 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
4. Ideal Building Maintenance soc. coop., con - sede in Roma, via Ludovisi n. 35 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
5. Acotras Società Cooperativa, con sede in - Roma, via Tiburtina Antica n. 13 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
6. Activity Società Cooperativa, con sede in - Roma, Piazza dei Sanniti n. 9 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
7. S.T.F. Servizi Trasporto Facchinaggio Società Cooperativa, con sede in -Roma, via Tiburtina Antica n. 13-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
8. Altais Servizi Società Cooperativa, con sede in - Roma, via Monte Pertica n. 36-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
9. Moving Planet Società Cooperativa, con sede in - Roma, via Monte Pertica n. 36-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
10. Essential Società Cooperativa, con sede in - Roma, piazza dei Sanniti n. 9 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;

11. R.L., nato a Roma il 01/01/1966;
12. F.G., nato a Roma il 28/04/1954;
13. M.M., nato a Alatri il 06/02/1949;
14. M.A., nato a Roma il 03/06/1965;
15. B.S., nato a Catanzaro il 23/08/1963;
16. F.A., nata a Velletri il 31/07/1967;
17. S.A., nata a Pescorocchiano, il 09/04/1951;
18. P.L., nata a Curinga il 20/02/1958;
19. Emmeuno S.r.l., con sede in - Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
20. Igest S.r.l., con sede in - Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
21. D.P.I., nato a Roma il 03/02/1979;
22. D.P.M., nato a Roma il 22/04/1974;
23. Sinpa S.r.l., con sede in - Roma, via Francesco Siacci 1 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
24. Foinpam S.r.l., con sede in -Roma, via Francesco Siacci 1 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
25. Persee Italia Geie, con sede in - Roma, via Francesco Slacci 1-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
26. Poliasset Italia Geie, con sede in - Roma, via Francesco Siacci 1 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
27. Asa Gest S.r.l., con sede in - Roma, via Giuseppe Ferrari 4 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
28. S.M., nato a Roma il 20/11/1968;
29. Eurogroup Società Cooperativa a.r.l., con sede in - Roma, Largo Luigi Antonelli 27 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
30. P.M., nato a Cecina il 15/11/1972;
31. R.S., nato a Roma il 16/12/1967;
32. Seabond S.r.l., con sede in - Roma, via Luca Gaurico n. 9/11 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
33. Actess S.r.l., con sede in - Roma, via Monte Pertica 36 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
34. H.I.P. S.r.l., con sede in - Roma, via Archimede 207 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;

35. Società Agricola Soiser a r.l., con sede in - Roma, via Luca Gaurico 9/11 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
36. Hopan S.r.l., con sede in - Roma, via Archimede 207 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
37. Abacus S.r.l., con sede in - Roma, via Archimede 207 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
38. Tecnica Facility Management S.p.a., con sede in - Roma, via Felice Nerini 22 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
39. Archimede 2007 S.r.l., con sede in - Roma, via Giuseppe Ferrari 4 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
40. G.P.S. S.r.l., con sede in - Roma, via Giuseppe Ferrari 4 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
41. Sopar S.r.l., con sede in - Roma, Via Archimede 207 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
42. Pellino S.r.l., con sede in - Roma, via dell'Astronomia n. 18-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
43. GMV Logistic S.r.l., con sede in -Roma, via Monte Pertica 36 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
44. Geserv S.r.l., con sede in - Roma, via Tiburtina Antica 13 - in persona del legale rappresentante pro tempore;
45. Consorzio Coseva, con sede in Roma, viale dei Misenati 50, in persona del legale rappresentante pro tempore;
46. Capitolina S.r.l., con sede in - Roma, via Archimede 207 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
47. R.M., nato a Napoli il 10/12/1953;
48. N.M., nato a Napoli il 22/05/1974;
49. N.A., nato a Napoli il 01/04/1979;
50. Compagnia Investimenti Industriali S.r.l., con sede in - Roma, via Bruxelles 59 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
51. Simab S.r.l., con sede in - Roma, via Bruxelles 59 -, in persona del legale rappresentante pro tempore;
52. Fallimento - (OMISSIS) -, con sede in - (OMISSIS) -, in persona del curatore fallimentare;
53. V.A., nata a Roma il 16/03/1963;

54. D.P.G., nato a Napoli il 30/01/1950;  
avverso il decreto del 12/06/2018 della Corte di appello di Roma;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Marco Maria ALMA;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso  
chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato e disporsi il rinvio  
degli atti alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per  
nuovo esame.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 12 giugno 2018, la Corte di appello di Roma in parziale riforma del decreto in data 25 luglio 2016 del Tribunale di Roma ha:

a) revocato la confisca della A.TOS S.r.l. in liquidazione, della Atlas Data Consulting S.r.l., del CAM - Consorzio, della Elemont S.r.l., dello Stabile International Ambiental - Consorzio, della Termocond S.r.l. e della quota della Pellino S.r.l. di proprietà di S.G., ordinandone il dissequestro e la restituzione ai rispettivi aventi diritto;

b) confermato nel resto il decreto impugnato con il quale era stata disposta la confisca di:

- risorse finanziarie attive intestate o comunque riferibili a persone fisiche (pagg. 98-105 del decreto del Tribunale);

- risorse finanziarie attive riferibili a persone fisiche gestite tramite la fiduciaria Melior Trust S.p.a. (pagg. 105-107);

- totalità quote del capitale sociale e del patrimonio di società o persone giuridiche ivi compresi i saldi attivi su tutti i relativi conti correnti, depositi bancari, titoli ed obbligazioni (pagg. 107-118);

- quote sociali e/o azioni di società partecipate (pag. 119);

- particelle catastali del patrimonio della società Capitolina S.r.l. relative alla discarica di (OMISSIS) (pag. 120).

2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori di D.P.G., nonché delle persone fisiche e giuridiche indicate in intestazione, deducendo:

2.1. per Simply Soc Coop, Consorzio Cosea, Consorzio Europa 2001, Ideal Building Maintenance Soc. Coop, Acotras Società Cooperativa, S.T.F. Servizi Trasporti Facchinaggio Società Cooperativa, Altais Servizi Società Cooperativa, Moving Planet Società Cooperativa ed Essential Società Cooperativa:

2.1.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancata motivazione sulle questioni di legittimità costituzionale e comunitaria sollevate in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2, ed all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost. - Riproposizione della questione.

Ha, innanzitutto, premesso il ricorrente di avere proposto la medesima questione sia al Tribunale con memoria in data 30 marzo 2016 sia alla Corte di appello con atto in data 17 novembre 2016 e di non avere avuto in entrambi i casi alcuna risposta e ciò in violazione della L. n. 87 del 1953, art. 24 che stabilisce che l'ordinanza che respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza deve essere adeguatamente motivata, con la conseguenza che detta eccezione non può essere oggetto di valutazione implicita.

Le argomentazioni poste a sostegno della questione possono essere sintetizzate come segue:

a) la confisca per sproporzione che costituisce un unicum nel panorama Europeo incide sul diritto di proprietà sulla base di una mera presunzione che implica un'inversione del diritto alla prova e che limita l'effettività del diritto al contraddittorio;

b) sia il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16 che del D.Lgs. n. 159 del 2011, l'art. 24 che individuano i soggetti destinatari e le condizioni per l'adozione della confisca sono formulati con genericità ed onnicomprensività tali da essere irrispettosi delle esigenze di determinatezza richieste dalla Corte EDU anche con riguardo alle misure di prevenzione;

c) il diritto di proprietà è connesso al rispetto del diritto alla dignità umana che rientra nei diritti fondamentali dell'Unione Europea essendo allo stesso dedicato l'art. 17 della relativa Carta ed in tal senso deve intendersi come indispensabile criterio di lettura delle norme poste a tutela della proprietà sia nella Costituzione italiana che nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

d) quanto al diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost. lo stesso deve essere effettivo e quindi mondato da qualsiasi limitazione che ne renda difficile o impossibile l'esercizio ed a ciò si aggiunge l'osservazione che se in materia penale ogni disposizione contenente presunzioni sfavorevoli all'imputato è illegittima perchè contrasta con la presunzione di innocenza, non potrebbe affatto ritenersi utilizzabile il sistema della presunzioni nelle altre materie;

e) sebbene la questione di legittimità delle norme in esame sia già stata portata più volte all'attenzione della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non risulta tuttavia che la stessa sia mai stata portata all'attenzione della Corte UE;

f) tutta la giurisprudenza sul punto si è tuttavia sempre pronunciata con riguardo all'uso delle misure di prevenzione nel contesto di una legislazione di emergenza quale quella di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata in generale (ed in tal senso depongono anche le norme di rango internazionale sulle misure di prevenzione) mentre il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 ben può trovare applicazione anche al di fuori di tale ambito;

g) con particolare riguardo alla posizione del terzo sarebbe riscontrabile una violazione del principio di legalità (riserva di legge) non rispettato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 che, con riguardo al concetto di "disponibilità per interposta persona", ha una portata generica e sostanzialmente sconfinata includendo un qualsivoglia rapporto tra il bene e gli interessi economici del soggetto nei cui confronti è adottata la misura, così consentendo l'adozione di provvedimenti ablativi di beni dei quali i terzi siano effettivamente titolari senza che sia previsto un accertamento di un qualsivoglia grado di colpa;

h) con riguardo alla posizione, poi, del soggetto principale destinatario della misura di prevenzione si riscontrerebbero nella normativa in esame sia la violazione del diritto di difesa che quella del principio di ragionevolezza il che renderebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 in riferimento agli artt. 3,24,111 e 117 Cost. alla luce della previsione di un provvedimento ablativo fondato su di una presunzione e su di una inversione dell'onere della prova anche in presenza di una sanzione non penale, essendo comunque prevista una irragionevole presunzione che limita l'effettività del contraddittorio nella tutela di un diritto fondamentale quale quello di proprietà: in ogni caso andrebbe sollevata questione pregiudiziale di legittimità comunitaria affinché la Corte UE valuti se sia compatibile con l'interpretazione dell'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali UE una norma che consente un provvedimento ablativo fondato su una presunzione e su una inversione dell'onere della prova.

2.1.2. Questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziale di legittimità comunitaria in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 24 in relazione all'art. 117 Cost. (nella misura in cui richiama l'art. 1 del Protocollo 1 CEDU) ed all'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.

Rileva al riguardo il ricorrente, anche alla luce della decisione CEDU De Tommaso c/ Italia, relativa alla insufficiente determinatezza della descrizione legislativa dei presupposti di fatto dal cui accertamento dedurre il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del soggetto, che anche laddove non si voglia riconoscere alle misure di prevenzione patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 la natura di sanzione penale lo stesso comporterebbe comunque una violazione sia delle norme CEDU che delle

disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che all'art. 17 prevede che la privazione dei beni può avvenire solo nelle condizioni "previste dalla legge", principio che non può dirsi rispettato in presenza di disposizioni formulate in modo generico e quindi prive di adeguata determinatezza.

2.1.3. Questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, e dell'art. 27, comma 2, nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione e nella parte in cui prevedono una contrazione del termine per proporre il ricorso per cassazione di soli dieci giorni per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost..

Osserva, al riguardo, il ricorrente che il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le misure di prevenzione non sono connotate da natura sanzionatoria riconducibili alla nozione di pena non terrebbe conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di Strasburgo secondo i quali potrebbe essere possibile ricondurre la confisca di prevenzione nell'ambito delle sanzioni penali atteso che il suo presupposto è la presunta origine illecita del patrimonio e che la misura è definitiva come avviene nella sanzione penale e può colpire tutto il patrimonio. Su tali presupposti sembra che comunque la giurisprudenza si stia muovendo verso un'estensione al procedimento di prevenzione delle garanzie previste in sede penale.

Da ciò ne conseguirebbe che nel momento in cui si impone una contrazione dei termini (10 giorni) per proporre l'impugnazione si determina una palese violazione del diritto di difesa non consentendo un adeguato controllo sulla motivazione come invece avviene nell'ordinario procedimento di cognizione.

2.1.4. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancata motivazione sulla riferibilità delle società ricorrenti al proposto, in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2, art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost..

Rileva il ricorrente che con l'atto di appello si erano contestate le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale che aveva affermato l'esistenza di una generale riferibilità in capo al D.P. di tutte le società ricorrenti nonchè l'affermazione dell'esistenza di un "gruppo D.P." e si era evidenziato come la ricostruzione operata dal Tribunale si prestava ad una spiegazione alternativa, rilevando come la pratica aziendale conosce il fenomeno del "Gruppi informali". Si era, inoltre, evidenziato come il potere di gestione esercitato dal D.P. avrebbe dovuto collocarsi nell'ambito dei cd. contratti di management.

La Corte di appello era quindi chiamata a scegliere tra la soluzione proposta dai periti e quella proposta dai ricorrenti, motivando la propria decisione. Tuttavia di tale motivazione non vi sarebbe traccia nel decreto qui impugnato.

La Corte di appello si sarebbe quindi limitata a richiamare in modo del tutto apodittico l'elaborato peritale facendo richiamo a quest'ultimo anche per quanto riguarda le motivazioni in diritto e quindi senza vagliarne criticamente il contenuto anche alla luce degli argomenti proposti dalle società ricorrenti.

Ci si troverebbe, pertanto in presenza di una motivazione apparente perchè fondata su argomentazioni prive di efficacia dimostrativa e comunque incongrue rispetto al provvedimento che si dovrebbe giustificare che determinerebbe la nullità del provvedimento impugnato.

2.1.5. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per assenza della correlazione temporale tra il periodo di accertata pericolosità (1996-2008) ed i beni sottoposti alla misura di prevenzione in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., 1 Prot. 1 CEDU e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16.

Rileva al riguardo il ricorrente che nel disporre la confisca si è estesa la misura ablativa anche a beni non riconducibili al periodo sopra indicato adducendosi una confusione tra i redditi leciti ed illeciti verificatasi nel patrimonio del D.P. e si è estesa altresì la misura anche a parte dei beni acquisiti prima del periodo di individuata pericolosità.

Tale motivazione finirebbe di fatto per svuotare di qualsiasi significato il presupposto del nesso temporale e si pone in contrasto con le norme sopra citate poste a tutela del diritto di proprietà e con la giurisprudenza in materia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e della stessa Corte Costituzionale richiamata nel ricorso.

Conclude il ricorrente ricordando che nell'atto di appello si era messo in rilievo che le società Activity Società Cooperativa, Essential Società Cooperativa, Altais Servizi Società Cooperativa e Moving Planet Società Cooperativa erano state tutte costituite negli anni 2011-2012 e, quindi, in epoca successiva all'indicato periodo di accertata pericolosità, mentre il Consorzio Cosea, la S.T.F. Società Cooperativa e la Acotras Società Cooperativa erano state costituite in epoca precedente al c.d. periodo sospetto.

2.2. per R.L.:

2.2.1 Violazione di legge per avere la Corte di appello disposto la confisca delle quote delle società Emmeuno S.r.l. e Igest S.r.l. di proprietà di R.L. ritenendo, senza alcun ragionamento motivazionale, che le predette partecipazioni societarie (di 150,00 Euro ciascuna) fossero fittiziamente intestate al predetto.

La Corte di appello avrebbe ricostruito l'intera vicenda in termini generali senza dare alcuna risposta ai motivi di gravame proposti nell'interesse dell'odierno ricorrente e senza alcun riferimento alla posizione del terzo, limitandosi a riportarsi integralmente alla consulenza d'ufficio svolta in grado di appello che, peraltro,



nulla dice circa le ragioni per le quali il R.L. sarebbe intestatario fittizio di quote in realtà appartenenti al D.P..

Inoltre la consulenza C. avrebbe erroneamente evidenziato che il R.L. è stato dipendente della Coserv Interim S.r.l. (errore di fatto ripetutamente rilevato e mai corretto) ed ha dato atto che lo stesso è stato socio ed amministratore unico delle società Emmeuno S.r.l. e Igest S.r.l. in epoca successiva all'acquisto delle quote societarie oggetto di confisca.

Il R.L. inoltre ben aveva la capacità reddituale e finanziaria per l'acquisto delle predette quote di partecipazione.

Anche gli ulteriori argomenti contenuti nella consulenza (sedi delle società, istituti di credito utilizzati, individuazione del notaio che predispose gli atti) non appaiono rilevanti ai fini di configurare una intestazione fittizia delle quote.

Infine, il provvedimento impugnato con riguardo alla posizione del R.L. si porrebbe in contrasto con quanto deciso con riguardo alla partecipazione di S.G. nella società Pellino S.r.l. che, essendo ritenuta modesta (Euro 680,00 pari allo 0,68% della partecipazione nel capitale), è stata ritenuta sostanzialmente irrilevante e quindi è stata disposta la revoca della relativa confisca.

2.3. per F.G. (legale rappresentante del Consorzio Brefit, del Consorzio Seriva, della Gefim 2000 S.r.l. e del Consorzio Seva), M.M. legale rappresentante del Consorzio Nautico Toscano CNT) e M.A. (quale legale rappresentante delle società Stilo Service S.r.l., Consorzio Cosvico, Consorzio Navigator, Consorzio GMS e Consorzio Alocon):

2.3.1. Violazione di legge per carenza di motivazione e contraddittorietà.

Rileva la difesa dei ricorrenti che il provvedimento impugnato non risulta aver preso in alcuna considerazione le doglianze difensive di cui all'atto di appello che ha respinto senza alcuna motivazione.

Il decreto della Corte di appello risulta avere concentrato la propria attenzione sulla figura del proposto D.P., evidenziando la confusione tra patrimonio lecito ed illecito, la non conferenza delle decisioni in materia tributaria e dei provvedimenti giudiziari favorevoli, affermando, poi, con modalità meramente assertive la riferibilità al proposto delle società e dei patrimoni oggetto di confisca di prevenzione.

In particolare evidenzia la difesa dei ricorrenti che:

a) le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto D.P.G. si sono ad oggi concluse con pronunce liberatorie ed appare inaccettabile sostenere che lo stesso sia soggetto dedito alla commissione di illeciti;

b) è altrettanto inconcepibile sostenere che il D.P. abbia creato un patrimonio sproporzionato rispetto alle reali disponibilità economiche di cui avrebbe potuto legittimamente avvalersi, sottovalutando prove documentali inoppugnabili che finiscono per ritenere verosimili le plurime allegazioni difensive neppure prese in considerazione nella consulenza C. richiamata nel decreto impugnato;

c) i provvedimenti adottati fondano la propria architettura nelle emergenze investigative del procedimento n. 25639/06 R.G.n.r. pendente nella fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Roma ma non tengono conto del fatto che tutte le imprese di cui al ricorso qui in esame sono totalmente estranee a tale procedimento: sul punto era stata presentata documentazione difensiva (anche costituita da perizie di parte) le cui emergenze (riassunte per le varie società alle pagg. da 6 a 30 del ricorso) non risultano essere state adeguatamente valutate dai periti;

d) del tutto infondate sono le affermazioni relative ad un coinvolgimento delle predette imprese in sospette operazioni commerciali illecite tese ad eludere la pressione fiscale o a determinare la dispersione di un modesto patrimonio e, più in generale, la loro riconducibilità alla regia occulta del D.P. ed alla capacità delle stesse di produrre utilità di carattere patrimoniale;

e) non ricorrerebbero poi le condizioni ed i parametri di legge per avallare l'appartenenza del proposto a contesti criminali o, quantomeno, la sua stabile dedizione a condotte illecite e comunque tali da confermare che il patrimonio da questi accumulato rappresenti il frutto e la provvista di tali illeciti comportamenti e non sarebbe stato rispettato lo standard probatorio richiesto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24.

2.4. per B.S. (legale rappresentante delle società Consorzio Ageco S.r.l., Sovrana Service S.r.l., Cupreal Italia Geie), F.A. (socio della Sopar S.r.l.), S.A. (in proprio), P.L. (socio delle società Soiser S.r.l., Alfa S.r.l., BDP International S.r.l., Immobil Piave S.r.l., Baia S.r.l. e G. Service S.r.l.) e V.A. (legale rappresentante della società Alfa S.r.l.):

2.4.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 24 Cost. con riguardo all'ordinanza della Corte di appello resa all'udienza del 12 giugno 2018.

Rileva al riguardo la difesa dei ricorrenti che:

a) detto difensore era stato impedito a partecipare all'udienza di discussione del 5 giugno 2018;

b) irritualmente nel corso della predetta udienza il CTU depositò delle note a chiarimento relative alla posizione della propria assistita S.A.;

c) alla successiva udienza del 12 giugno 2018 il difensore chiese un nuovo esame del perito per poter interloquire sul predetto documento ma la Corte di appello respinse la predetta richiesta rilevando che il difensore aveva chiesto un differimento con riguardo alla sola discussione.

2.4.2. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23 in combinato con l'art. 24 e dell'art. 6 CEDU.

Rileva la difesa dei ricorrenti di non aver potuto garantire l'effettiva partecipazione dei terzi interessati al procedimento di prevenzione a causa della limitatezza delle proprie attività non retribuite e che il decreto impugnato avrebbe con argomentazioni sintetiche "liquidato" la vicenda.

2.4.3. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23 in combinato disposto con l'art. 1395 c.c. e "per manifesta illegittimità della motivazione rispetto alla nomina dello scrivente (difensore) da parte della A.G. quale difensore per altro provvedimento civile relativo ad una delle società di cui alla confisca".

Osserva al riguardo il difensore dei ricorrenti di essere "stato ritualmente incaricato per alcuni profili e non formalmente autorizzato per la tutela delle ragioni societarie nella fase di prevenzione";

Non risponderebbe al vero l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo il quale le società sottoposte alla misura di prevenzione avrebbero svolto adeguate difese, atteso che gli amministratori delle società hanno rappresentato ai propri difensori il fatto che gli amministratori giudiziari non hanno pagato gli onorari ai difensori. A ciò si aggiungono i rilievi che la volontà di un soggetto terzo (la società) non può essere determinata da un ausiliario del Giudice (nella specie l'amministratore giudiziario) il che determinerebbe un conflitto di interessi e, ancora, che nessuno dei precedenti amministratori è stato sostituito dopo il sequestro con la conseguenza che l'operato degli stessi è risultato in linea con gli interessi societari ma con l'unico limite di non poter sottoscrivere i mandati ai difensori.

2.4.4. Omissione e contraddittorietà della motivazione circa le conclusioni del CTU sulle posizioni degli impugnanti S.A., P.L. e F.A..

Avrebbe, innanzitutto, errato il provvedimento impugnato quando, ai fini della valutazione della sproporzione, ha considerato come unico nucleo la famiglia D.P. atteso che da decenni tale famiglia non esiste più.

Inoltre si è omesso di considerare che le somme legittimamente possedute dagli interessati sono state correttamente investite producendo interessi attivi e che le risorse possedute dalla S.A. erano legittime anche tenuto conto dell'erogazione alla stessa di una "una tantum" rispetto all'assegno divorzile.

Con riguardo, poi, alla ricorrente P.L. gli importi interessati sono così esigui da portare ad escluderne la titolarità in capo ad un altro soggetto e, comunque, sarebbero dimostrate le corrette modalità con le quali la stessa ha provveduto al pagamento di un immobile risultato di proprietà della stessa.

Con riguardo alla posizione della ricorrente F.A. il decreto impugnato conterrebbe una serie di errori con riferimento alla capacità reddituale e finanziaria relativa all'acquisto delle quote della Sopar S.r.l. essendo stato preso in considerazione il solo reddito della stessa e non quello del proprio nucleo familiare.

2.4.5. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20 non avendo il decreto impugnato affrontato il tema della distinzione tra risorse lecite ed illecite nella disponibilità del preposto e dei terzi controinteressati.

2.4.6. Violazione di legge in relazione all'interpretazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b) in quanto il D.P. non poteva essere considerato soggetto pericoloso e lo stesso ha sempre dichiarato redditi compatibili con il proprio stile di vita e non può ritenersi soggetto che abitualmente commette reati e vive con i proventi degli stessi.

2.5. Per D.P.I., Emmeuno S.r.l., Igest S.r.l. e D.P.M.:

2.5.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per assoluta mancanza di motivazione.

innanzitutto, i ricorrenti che, leggendo la parte motiva della decisione della Corte di appello, non vi è traccia alcuna degli odierni ricorrenti nè tantomeno delle censure sollevate negli atti di impugnazione. La Corte si sarebbe limitata a richiamare il contenuto dell'elaborato peritale ed a fare proprie le argomentazioni in esso contenute al punto che la consulenza sembrerebbe considerarsi la motivazione vera e propria della decisione della Corte di appello, risolvendosi il resto esclusivamente in formule che affermano apoditticamente la presenza degli elementi richiesti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 ma non spiegano il perchè tali elementi debbano ritenersi sussistenti. Non si sarebbe quindi in presenza di una decisione di un Giudice.

E' sfuggito alla Corte di appello che le conclusioni rassegnate dal perito in ordine alle risorse disponibili ai fratelli D.P. (pagg. 57, 67, 434 e 438 della consulenza) sono superiori a quanto confiscato nei confronti degli stessi e non sarebbe quindi possibile comprendere l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte per confermare il provvedimento impugnato.

A ciò si aggiunge il rilievo che se la Corte avesse ottemperato al doveroso obbligo motivazionale avrebbe avuto modo di verificare che relativamente alle società Igest ed Emmeuno, al di là della errata indicazione sull'indisponibilità dei fratelli D.P., non è stato evidenziato dal perito alcun "elemento in comune" con le

altre società oggetto del provvedimento non apparendo certamente idoneo il mero richiamo "alle tabelle" redatte dal perito che si limitano ad elencare alcuni elementi ricorrenti tra le varie società.

Ancora: nel decreto impugnato la pericolosità di D.P.G. è stata indicata fino al 2008 laddove le due società ricorrenti sono state costituite nel 2010 ed anche tale argomento è stato totalmente ignorato dalla Corte e ciò in violazione del chiaro disposto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24.

Ne può assurgere a dogma giustificativo dei provvedimenti ablatori la confusione di redditi leciti ed illeciti. anche perchè non è dato rinvenire nel provvedimento impugnato alcun riferimento alla provenienza illecita delle risorse utilizzate per la costituzione delle predette società, nè è dato comprendere quali redditi illeciti sarebbero stati reinvestiti nelle stesse.

#### 2.5.2. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 19 e 26.

Rilevano i ricorrenti che, poichè i beni oggetto del provvedimento di confisca erano posseduti dai fratelli D.P. da più di due anni rispetto alla proposta di misura, incombeva all'organo proponente l'onere della prova circa l'illiceità di tale possesso non bastando di certo il vincolo familiare con il proposto a giustificare un elemento di intestazione fittizia.

#### 2.5.3. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 4 e art. 1, comma 1, lett. a) e b).

Rilevano i ricorrenti che essendo quella contestata a D.P.G. una "pericolosità generica" era necessario provare che lo stesso "abituamente" fosse dedito a traffici delittuosi che gli abbiano consentito di trarre dalle stesse elementi per il proprio sostentamento. In tale ottica non può certo considerarsi sufficiente essere indiziati di un reato ed appare singolare che i Giudici del merito abbiano tratto elementi dall'unico procedimento pendente avente ad oggetto reati di natura tributaria ed ancora in fase dibattimentale e, per contro, non abbiano dato alcuna rilevanza alle sentenze (irrevocabili) dei Giudici tributari che hanno annullato tutte le cartelle oggetto di contestazione in sede penale.

La decisione assunta si porrebbe quindi in aperto contrasto con la più recente giurisprudenza in materia di misure di prevenzione patrimoniali richiamata nel ricorso.

2.6. Per S.M. (socio di Asa Gest S.r.l.), per Asa Gest S.r.l., Persee Geie, Poliasset Geie, Simab S.r.l., Compagnia Investimenti Industriali S.r.l., Sinpa S.r.l., Foinpan S.r.l. ed Eurogroup Società Cooperativa a. r. l.:

#### 2.6.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per assoluta mancanza di motivazione.

Rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe eluso tutte le censure difensive sollevate nei motivi di gravame con particolare riguardo alla riconducibilità delle società ricorrenti in capo al proposto non essendo emerso alcun atto di gestione che potesse dimostrare la disponibilità ancorchè indiretta dei beni in capo al D.P. al punto che le società sopra indicate non sono state coinvolte nel procedimento penale ancora pendente nella fase dibattimentale.

Quanto alla Asa Gest era stato dimostrato e documentalmente provato che lo S.M. aveva regolarmente pagato la propria quota ed aveva la capacità economica per effettuare tale investimento (come confermato dal perito C.), che la società era stata costituita con provvista lecita e che l'oggetto della stessa era totalmente estraneo alle attività imprenditoriali esercitate dalle altre società oggetto di sequestro.

Anche per le altre società di cui al ricorso che qui ci occupa il Tribunale aveva disatteso le evidenze documentali prodotte comprovanti che il capitale sociale era stato versato dai legittimi titolari e che non vi erano stati flussi economici da e verso il proposto.

La Eurogroup è poi una società costituita nel 1993 e quindi al di fuori del perimetro temporale della presunta pericolosità del D.P. il quale addirittura all'epoca aveva un patrimonio di 3 miliardi di lire (come affermato nei provvedimenti).

Orbene, rileva sempre la difesa dei ricorrenti, di tutte le censure evidenziate e di altre analiticamente descritte non vi è traccia alcuna nel provvedimento impugnato che appare essere fondato su sospetti, congetture ed illazioni in aperta violazione dei principi giurisprudenziali richiamati nel ricorso.

#### 2.6.2. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24.

Evidenzia al riguardo la difesa dei ricorrenti di avere evidenziato in sede di gravame la mancanza di collegamento eziologico e temporale tra gli acquisti e la pericolosità in conformità ai pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità ma anche tale argomento è stato totalmente ignorato dalla Corte di appello che ha invece basato la propria decisione sulla base di una situazione di "confusione" che travolgerebbe "in un complessivo giudizio di illiceità... l'insieme dei beni acquistati" in tal modo operando al di fuori dell'ambito normativo.

#### 2.6.3. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 4 e art. 1, comma 1, lett. a) e b).

Il motivo di ricorso è sovrapponibile a quello riassunto al superiore paragrafo 2.5.3.

2.7. per P.M. (legale rappresentante della società Cantieri Navali Austin Parker S.r.l. e del Consorzio Finnauto) e per N.M. (legale rappresentante della società Cantieri navali API S.r.l.):

2.7.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1.

Rileva il ricorrente che nel decreto impugnato sarebbe stato violato il principio secondo il quale il giudice ha nella motivazione il dovere di confrontarsi con gli elementi che sono stati prospettati dalle parti processuali. Non basta quindi il richiamo per relationem ad altro atto procedimentale ma è necessario che il giudice compia una valutazione critica dello stesso.

Ricorda il ricorrente che nei motivi di appello aveva evidenziato come il periodo di pericolosità sociale di D.P.G. doveva essere circoscritto a condotte rientranti in un arco temporale che va dal 2003/2004 al 2008 mentre i giudici del merito hanno considerato un più ampio ambito temporale (dal 1996 al 2008). La Corte di appello si sarebbe però limitata a ribadire quanto già affermato dal Tribunale omettendo quindi di valutare le considerazioni difensive.

Inoltre, il decreto di confisca non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla derivazione da reato dei proventi da cui il proposto avrebbe tratto il proprio sostentamento e ciò in violazione dei principi in materia delineati dalla giurisprudenza di legittimità: addirittura a pag. 1 del decreto di confisca si pongono a carico del D.P. anche la commissione di reati di riciclaggio e reimpiego per i quali lo stesso non - è mai stato imputato e non si tiene, invece conto, che il D.P. è soggetto incensurato essendo stato assolto già in primo grado dai due processi nei quali era stato imputato e del fatto che lo stesso ha conseguito numerose sentenze favorevoli (ben 42) dalla Giustizia Tributaria.

2.7.2. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24.

Rileva la difesa dei ricorrenti che il decreto impugnato risulta privo di motivazione anche con riguardo alla sussistenza dei requisiti oggettivi della misura imposta alle luce delle specifiche doglianze difensive sollevate con l'atto di gravame con particolare riguardo all'interpretazione del concetto di "disponibilità" del bene da ricondursi non ad una situazione di gestione occasionale e precaria del bene.

Nessuna presunzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 poteva operare al riguardo nei confronti dei titolari formali delle società ricorrenti ed occorreva quindi fornire una prova rigorosa della asserita interposizione, prova che però non si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato che invece ha dato rilievo al criterio della "confusione" per effetto della quale non sarebbe più possibile distinguere tra patrimonio lecito e patrimonio illecito. Per contro, quando si è in presenza di società terze rispetto al proposto, la pretesa confusione avrebbe potuto evocarsi solamente nella misura in cui vi sia agli atti la prova che i beni di quest'ultima siano stati "contaminati" da immissioni illecite da parte del proposto, situazione questa smentita dalla consulenza d'ufficio e dalle consulenze di parte e della quale non vi è traccia motivazionale in atti.

2.8. per R.S.:

2.8.1. Violazione di legge per omessa motivazione, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta al motivo di appello formulato nell'interesse del ricorrente con il quale si contestava la nullità del decreto di confisca per omessa notifica del decreto di sequestro in data 22 gennaio 2014.

Inoltre, rileva sempre la difesa del ricorrente, il decreto impugnato risulterebbe aver violato il D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 24 e 26 confiscando le quote delle società Compagnia Investimenti Industriali S.r.l. e Simab S.r.l. di proprietà del ricorrente senza aver prodotto alcuna motivazione con riguardo alla ritenuta fittizia intestazione al R.S. delle predette partecipazioni societarie, limitandosi a ricostruire la vicenda nel suo complesso.

Infine, anche l'elaborato peritale redatto dalla Dott.ssa C. nulla dice circa la riferibilità delle predette partecipazioni societarie al ricorrente limitandosi ad elencare una serie di indici in base ai quali le società dovrebbero ritenersi riferibili al D.P., e conclude con l'affermazione di non poter stabilire la capacità finanziaria e reddituale del R.S. necessaria all'acquisto delle due partecipazioni sociali nonostante si tratti di somme obiettivamente esigue con ciò facendo un trattamento diverso rispetto a quello riservato ad altro soggetto ( S.G.) che si trovava in una situazione simile.

2.9. per Seabond S.r.l.:

2.9.1. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4 nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto.

Premessa una ricostruzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di misure di prevenzione, osserva la difesa della ricorrente che la base legale per l'applicazione di dette misure richiede l'accertamento della commissione di delitti produttivi di reddito e che la base legale di tale affermazione sarebbe rinvenibile nell'art. 28 del citato D.Lgs. che ha sancito un obbligo di correlazione tra gli esiti delle pronunce penali e quelli del procedimento di prevenzione essendo le condotte di reato poste a monte della valutazione di pericolosità sociale.

Alla luce di tali osservazioni avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere integrato il presupposto della pericolosità sociale del D.P. (soggetto incensurato) per il solo fatto che pende a suo carico un procedimento penale in relazione a delitti asseritamente produttivi di reddito solo contestati ma non ancora giudizialmente accertati, nonchè da circostanze emerse in altri procedimenti definiti con provvedimenti di archiviazione e da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nel luglio 2008 e mai impugnata.



2.9.2. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4 nella delimitazione temporale del periodo di pericolosità sociale e quindi nella perimetrazione dei beni da confiscare.

Rileva al riguardo la difesa della ricorrente che anche solo a voler prendere in considerazione i capi di imputazione contestati nel procedimento penale ancora pendente, il decreto di confisca impugnato ha fatto riferimento a delitti che non sono produttivi di reddito come la condotta associativa.

In ogni caso, dalla lettura dei capi di imputazione del procedimento penale gli unici delitti produttivi di reddito risulterebbero commessi negli anni 2004/2005 e non già nell'arco temporale indicato dai giudici della prevenzione (1996/2008) e detta erronea collocazione temporale incide sulla confiscabilità dei beni acquisiti nel corso del tempo (nella specie la società Seabond è stata costituita nel 1988 e quindi in epoca antecedente alla manifestazione della pericolosità sociale del D.P.).

2.9.3. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 in punto di affermazione della riconducibilità della società al proposto.

Rileva al riguardo la difesa della ricorrente che incombeva all'accusa l'onere di dimostrare sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza dei presupposti che consentivano di avallare concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale dell'intestazione dei beni oggetto di confisca.

Orbene, fermo restando un difetto di motivazione al riguardo, rileva la difesa della ricorrente che gli unici elementi emergenti dalle tabelle dell'elaborato peritale consentono solo di evidenziare elementi in comune con altre società oggetto del provvedimento di confisca, elementi che consentono semmai di evidenziare l'appartenenza della società ricorrente ad uno o più gruppi di imprese ma che non attengono alla riconducibilità della società o di detti gruppi in capo al D.P. e quindi della attuale "disponibilità in capo al proposto" di detti beni.

2.9.4. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 in punto di affermazione della provenienza illecita dei beni oggetto di ablazione.

Rileva, al riguardo la difesa della ricorrente che il decreto di confisca impugnato sarebbe stato emesso in assenza di un nesso non solo temporale ma anche pertinenziale tra la società e la asserita pericolosità sociale del proposto e ciò perchè la confisca di prevenzione mira a colpire patrimoni illecitamente accumulati e non tutti i beni ritenuti essere del proposto e quindi anche quelli acquisiti lecitamente. Ciò richiede una accurata indagine che deve riguardare ogni singolo bene e nella specie si sarebbe dovuto provare l'utilizzo da parte del D.P. di proventi illeciti per la costituzione o l'acquisto di quote della società

ovvero per la corresponsione in favore di quest'ultima di qualsiasi finanziamento il che non è stato fatto con conseguente violazione di legge.

2.9.5. Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 7 e 23 per motivazione inesistente o meramente apparente rispetto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 24 del citato D.Lgs..

Rileva la difesa della ricorrente che il decreto impugnato difetterebbe di una analisi logica e critica degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione atteso che a tali principi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può sfuggire anche la c.d. motivazione per relationem.

L'originario provvedimento di confisca del Tribunale si era di fatto limitato a trattare della riconducibilità al D.P. dell'"universo societario e patrimoniale sequestrato" senza analizzare le risultanze probatorie emerse in corso di procedimento (tra cui le consulenze di parte e le memorie difensive dei terzi interessati) che rendevano inattendibili le conclusioni peritali nè, tantomeno, aveva illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che le argomentazioni difensive di segno contrario rispetto alle considerazioni dei periti dovessero essere disattese.

In sede di appello la difesa della ricorrente aveva evidenziato che non erano stati evidenziati gli specifici elementi in base ai quali la società ricorrente era stata ritenuta riconducibili al proposto, quale fosse il nesso temporale e pertinenziale tra la società ed i suoi beni e la presunta pericolosità sociale del proposto, quali fossero le ragioni per le quali era stata omessa ogni valutazione sulle allegazioni difensive, tuttavia la Corte di appello non solo non avrebbe esaminato i predetti motivi di doglianza ma non avrebbe neppure integrato l'apparato argomentativo del provvedimento del Tribunale. Infatti, anche laddove il mero ed acritico rinvio all'elaborato peritale fosse ritenuto sufficiente ad integrare gli obblighi di motivazione del provvedimento di confisca, dall'elaborato peritale nulla si ricava in merito alla provenienza lecita od illecita della società ricorrente e dei suoi beni.

2.10. per Actess S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5 con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2012 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.11. per H.I.P. S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2000 e quindi prima della cessazione (del manifestarsi?) della pericolosità sociale del proposto.

2.12. per Società Agricola Soiser a r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2001 e quindi prima del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto.

2.13. per Hopan S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2006 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.14. per Abacus S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2000 e quindi prima del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto.

2.15. per Tecnica Facility Management S.p.a.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 1984 e quindi prima del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto.

2.16. per Archimede 2007 S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2006 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.17. per G.P.S. S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2009 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.18. per Sopar S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2007 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.19. per Pellino S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che

la società ricorrente è stata costituita nell'anno 1977 e quindi prima del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto.

2.20. per GMV Logistic S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2012 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.21. per Geserv S.r.l.: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 2010 e quindi dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto.

2.22. per Consorzio Coseva: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che il consorzio ricorrente è stato costituito nell'anno 2003 e quindi prima del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto.

2.23. per Capitolina S.r.l. in liquidazione: I cinque motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati ai superiori paragrafi da 2.9.1 a 2.9.5, con l'unica precisazione con riguardo al secondo motivo di ricorso che la società ricorrente è stata costituita nell'anno 1990 e quindi prima del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto.

2.24. per R.M. (legale rappresentante delle società Aquarius S.r.l., Uerre S.r.l., Sipa Invest S.r.l. e Galatea S.r.l.), N.M. (legale rappresentante del Consorzio Oti, del Consorzio Crital, della System Catering 95 S.r.l. e del Consorzio Coserv Italian Group Services) e N.A. (legale rappresentante del Consorzio Agriserv, della S.N.S. S.r.l. e della M.T.T. International S.r.l.):

2.24.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b) ed alla sussistenza della pericolosità sociale del proposto.

Rileva, innanzitutto, la difesa dei ricorrenti che il decreto impugnato sarebbe da un lato viziato per l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 per assenza dei relativi presupposti soggettivi e, dall'altro, per l'assenza di motivazione sulla sussistenza della pericolosità sociale del proposto.

Sotto il primo profilo non vi sarebbero elementi per ritenere che il proposto sia abitualmente dedito a traffici delittuosi o che comunque viva "abitualmente" con i proventi di attività "delittuose", aggettivo quest'ultimo che non potrebbe che essere riferito a previsioni di legge penalmente rilevanti e che siano state oggetto di

previo accertamento in sede penale, il che nel caso in esame non si è verificato essendo stata le pericolosità del D.P. esclusivamente fondata sul materiale indiziario derivante dagli esiti investigativi di un procedimento penale ancora in fase di celebrazione.

A ciò si aggiunge l'osservazione che il decreto della Corte di appello è caratterizzato al riguardo da una motivazione solo apparente consistente in una mera sintesi di quanto osservato dal Tribunale e che non si confronta nè con le deduzioni difensive del proposto, nè con quelle dei terzi interessati.

2.24.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 anche per omessa motivazione in relazione ai requisiti della provenienza illecita e della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati.

Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello, attraverso un pedissequo richiamo al contenuto della consulenza disposta in grado di appello è pervenuta ad un giudizio di "riferibilità" al proposto di tutte le società confiscate da ciò deducendone, poi, in via automatica, la loro provenienza illecita, proseguendo poi nell'affermare sostanzialmente che l'impossibilità di distinguere le attività di provenienza lecita da quella illecita imponeva la indiscriminata confisca di tutti i beni. Ci si troverebbe, quindi, secondo la difesa dei ricorrenti in presenza di una motivazione apparente che non avrebbe approfondito il concetto di "disponibilità" (che consiste nella titolarità uti dominus) dei beni in capo al proposto la cui prova di interposizione da parte di terzi - rigorosa e non relegata a mera "probabilità" atteso che il legislatore ha utilizzato l'espressione "risulta" e non quelle più generiche di "motivo di ritenere" o di "sufficienti indizi" - competeva alla Pubblica Accusa.

La assenza motivazionale del decreto impugnato sarebbe altresì rilevabile - sempre secondo la difesa dei ricorrenti - nella tecnica di una motivazione per relationem peraltro caratterizzata da un'adesione meramente passiva e ripetitiva del provvedimento di primo grado priva di qualsivoglia valutazione critica e che non tiene conto dei rilievi difensivi che avevano sottolineato la circostanza che non risultano agli atti (neppure dalla consulenza della Dott.ssa C.) flussi di denaro in entrata ed in uscita dal proposto verso tutte le società, soprattutto se si considera che le stesse risultano essere state costituite in epoca successiva al perimetro temporale della pericolosità sociale del proposto.

2.25. per Fallimento -(OMISSIS)-:

2.25.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).

Sulla premessa che il curatore fallimentare (debitamente autorizzato dal Giudice Delegato) è secondo la più recente giurisprudenza da ritenersi legittimato a presentare il ricorso de quo, rileva la difesa del ricorrente che il decreto impugnato è caratterizzato da una mancanza assoluta di motivazione con

riferimento alle critiche mosse con l'atto di appello e con una successiva memoria difensiva, atti nei quali si rivendicava il diritto della curatela fallimentare a riottenere in restituzione di beni illecitamente sottratti alla società -(OMISSIS)-.

Ricorda la difesa del ricorrente che in relazione ai beni di proprietà -(OMISSIS)- l'atto dispositivo degli stessi in favore del D.P. (successivamente dichiarato nullo) fu posto in essere nel 1994 e quindi al di fuori del perimetro di pericolosità sociale del proposto fissato dai Giudici e che la Corte di appello non avrebbe prodotto alcuna motivazione con riguardo al predetto rilievo difensivo.

Oltretutto detta decisione sarebbe in logico contrasto con la decisione dei giudici di merito di lasciare invece esenti da confisca gli immobili acquisiti dai figli del proposto (con risorse del padre) nel 1996 e nel 2000.

Ancora: la Corte di appello non avrebbe dato contezza della violazione denunciata dalla curatela del fallimento -(OMISSIS)- al punto 2 della memoria difensiva in riferimento alle particelle oggetto del provvedimento di confisca essendo il relativo provvedimento ablatorio caduto su beni immobili ulteriori e diversi che mai erano entrati a far parte del procedimento medesimo.

2.26. Per D.P.G. (ricorsi a firma degli avv.ti Carlo Farina e Salvino Mondello):

2.26.1. (ric. avv. Farina) Inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b).

Rileva al riguardo la difesa del ricorrente, richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia che i Giudici del merito avrebbero errato allorquando:

a) hanno applicato la misura di prevenzione patrimoniale ad un soggetto che non ha mai commesso un fatto previsto dalla legge come reato, fondando per contro la propria decisione anche su decisioni di carattere assolutorio;

b) hanno utilizzato per la propria decisione fatti emergenti da una ordinanza applicativa della custodia cautelare riguardante fatti che non hanno mai passato il vaglio di una istruttoria dibattimentale;

c) hanno ritenuto di far rientrare tra i reati presupposto per la configurabilità di una "pericolosità generica" anche quello di associazione per delinquere;

d) non hanno tenuto conto del fatto che i molteplici accertamenti tributari a carico del proposto (nascenti dalla comunicazione ai competenti uffici dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale) si sono conclusi con l'esclusione della sussistenza di alcun debito erariale e comunque del fatto (riconosciuto

anche dalla giurisprudenza di legittimità) la presenza di sequestri o di procedure latu sensu conciliative (nella specie il c.d. "scudo fiscale") avrebbero messo in crisi la stessa proponibilità del giudizio di pericolosità sociale.

2.26.2. (ric. avv. Farina) Inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1.

Ricorda il difensore del ricorrente che sulla base del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 solo con riguardo ai beni incongrui rispetto alla capacità patrimoniale del proposto è legittimo "presumere" la natura illecita degli stessi mentre per i beni "che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" occorre l'assoluta certezza della natura illecita della res che si intende confiscare. Oltretutto, in relazione a tali beni solo per azionare il sequestro di prevenzione bastano i "sufficienti indizi" (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20) mentre per la confisca è necessario che gli stessi "risultino" essere frutto di attività illecite. Da quanto detto ne consegue che per procedere alla confisca il giudice deve dare atto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi nonché della loro diretta derivazione causale formatasi nel periodo di illecita attività.

Nel caso in esame - prosegue la difesa del ricorrente - il perimetro dei beni da confiscare è stato determinato nell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare al punto che nel luglio 2008 l'intero provento dei reati in contestazione al D.P. è stato sottoposto a sequestro preventivo e non si è quindi mai verificata quella "confusione" con altri beni indicata dai Giudici di merito nè vi è prova di attività di reimpiego di somme o beni di provenienza illecita.

2.26.3. (ric. avv. Farina) Inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1, per mancanza assoluta di motivazione.

Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che in assenza di una verifica seria sulla reale ricorrenza di reati produttivi di redditi illeciti nonché della destinazione presa dai relativi proventi la teoria della "confusione irrimediabile" adottata dai giudici di merito costituisce un mero escamotage per eludere l'obbligo di motivazione in ordine alla provenienza illecita o alla sproporzione di ciascun singolo cespite oggetto di ablazione.

2.26.4 (ric. avv. Mondello) Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b) e c), art. 4, comma 1, lett. c), e art. 24, comma 1, per illegittima applicazione della confisca in assenza di accertamento in ordine alla affermata pregressa pericolosità sociale del proposto.

Come già in altri ricorsi sopra riassunti, anche in quello che qui ci occupa, si ribadisce che il D.P. è soggetto incensurato (assolto con formula ampia da due precedenti processi penali), che ha ottenuto

numerose sentenze favorevoli dalla Giustizia Tributaria, che è sottoposto ad un unico procedimento ancora in fase dibattimentale), tutte circostanze che non possono essere disconosciute, con la conseguenza che non ricorrono elementi "accertati" per ritenerlo socialmente pericoloso se non erroneamente ponendo sullo stesso piano i presupposti della "pericolosità qualificata" (per i quali bastano indizi di sussistenza delle condotte di specifici reati) con quelli della "pericolosità generica" occorrendo per quest'ultima una necessità di pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione del proposto a condotte penalmente rilevanti.

I Giudici del merito avrebbero quindi effettuato un'applicazione distorta della normativa in materia.

2.26.5. (ric. avv. Mondello) Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1, sotto il profilo dell'assoluta erroneità dell'affermazione di sproporzione tra beni esistenti nel patrimonio del D.P. e redditi e/o attività economiche lecite idonee a giustificare gli acquisti.

Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che il D.P. è stato un imprenditore che ha prodotto rilevante ricchezza nel corso della sua attività e che ha versato all'Erario ingenti somme di denaro a titolo di imposte. Per contro la decisione della Corte di appello si sarebbe adagiata genericamente ed in modo acritico sulle risultanze dell'elaborato peritale affermando (v. pag. 7 del decreto) come il reddito e le rendite nette pari ad Euro 5.664.098,87 siano di gran lunga inferiori alle somme ed ai prodotti finanziari confiscati pari ad Euro 23.472.971,22. In realtà - prosegue parte ricorrente - sono stati considerati solo i redditi prodotti dal D.P. nell'arco temporale 2002/2013 ignorando gli altri redditi prodotti negli anni precedenti e non tenendo conto delle ingenti risorse lecite nel periodo anteriore all'insorgenza della pericolosità ed è stato risolto illegittimamente il problema della considerazione dei redditi prodotti all'estero ed oggetto del c.d. "scudo fiscale" e quindi regolarizzati sotto il profilo tributario.

Tutto ciò avrebbe portato all'illegittima confisca di beni immobili e di ricorse economiche che soltanto per effetto di un'arbitraria presunzione sono state rinvenienti in un'attività imprenditoriale "inquinata", laddove invece erano frutto di acquisti direttamente operati con disponibilità lecite ed accertate sussistenti in epoca anteriore a quella della affermata pericolosità.

Al tutto si aggiungerebbe poi, sempre secondo la difesa del ricorrente, l'inammissibile doppia presunzione che le risorse economiche e finanziarie lecite sia confluite in toto nell'attività imprenditoriale e le disponibilità economiche confiscate derivassero in toto dalla medesima attività imprenditoriale il tutto attraverso l'applicazione di un criterio della "confusione" che è stato ripudiato dalla giurisprudenza di legittimità perfino nei casi di imprese mafiose. Occorreva, in sostanza che fosse effettivamente accertato che le singole imprese o società avessero effettivamente utilizzato capitali che potessero effettivamente qualificarsi come provento di reato.



Quanto, infine, alla questione delle somme oggetto del c.d. "scudo fiscale", ricorda la difesa del ricorrente che, come ha chiarito anche la stessa Corte di cassazione, le somme oggetto di evasione fiscale successivamente regolarizzata attraverso l'adempimento dell'obbligazione tributaria sono da considerarsi tra le lecite risorse del proposto ed osserva che se dette risorse si cumulano con le altre ricorse economiche accertatamente lecite il tutto accedrebbe ampiamente il valore dei beni confiscati.

Anche sotto tale profilo la motivazione del decreto impugnato sarebbe errata in diritto.

3. Prima della celebrazione dell'odierna udienza risultano, poi, essere state depositate le seguenti memorie difensive:

3.1. Memoria datata 3 maggio 2019 nell'interesse del proposto D.P.G. nella quale:

a) si sono richiamati i principi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della pericolosità "generica" ed al quo" modo della prova in relazione alla quale non sarebbero sufficienti "meri indizi" ma occorrerebbe un pregresso accertamento in sede penale che può discendere solo da una sentenza di condanna o di proscioglimento per prescrizione;

b) si è ricordato che nel giudizio di prevenzione patrimoniale, eliminata la categoria di coloro che sono dediti a traffici delittuosi, è rimasta solo quella di coloro che per i tipi di condotta è da ritenersi che vivano in tutto od in parte con i "proventi" di attività delittuose, situazione che potrà ricorrere solo nel caso in cui sia provato che ci si trovi in presenza di reati-scopo tali da determinare un accumulo di ricchezza e che del caso in esame non può che concernere un arco temporale più ristretto (2002/2006) rispetto a quello della contestata vita del sodalizio criminale (1996/2008);

c) si evidenzia che, essendo il sequestro preventivo nel procedimento penale operato nel 2008, non è corretto ipotizzare il reimpiego del frutto di attività illecite dopo tale data, il che renderebbe illegittima una confisca indiscriminata di tutto il patrimonio del proposto;

d) si ricorda che le misure di prevenzione patrimoniale a seguito dei reiterati interventi della Corte Costituzionale non sono più assimilabili alle misure di sicurezza e presentano ora una mera finalità sanzionatoria/ripristinatoria il che le deve ancorare ad un principio di stretta legalità e le deve portare a ritenere mere sanzioni di diritto civile al di fuori del mondo penalistico.

3.2. Memoria datata 15 maggio 2019 nell'interesse di Acquarius S.r.l., Uerre S.r.l., Sipa Invest S.r.l., Galatea S.r.l., Consorzio Oti, Consorzio Crital, System Catering 95 S.r.l., Consorzio Coserv Italian Group Services, Consorzio Agriserv, S.N.S. S.r.l. e M.T.T. International S.r.l. nella quale si evidenzia che, in relazione alla categoria dei c.d. pericolosi "generici", essendo residuata, a seguito della recente decisione

della Corte Costituzionale, la sola condizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b), la condizione del proposto richiederebbe una nuova ed ulteriore rivisitazione, mentre la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere sussistenti i requisiti sulla base del mero richiamo ai titoli di reato in contestazione al D.P., il che renderebbe assolutamente generico sul punto il decreto impugnato; a ciò si aggiunge, poi, il fatto che nel caso in esame difetterebbe anche il previo accertamento in sede penale dei fatti contestati al proposto.

3.3. Memoria datata 17 maggio 2019 nell'interesse di Simply Soc Coop, Consorzio Cosea, Consorzio Europa 2001, Ideal Building Maintenance Soc. Coop, Acotras Società Cooperativa, Activity Società Cooperativa, S.T.F. Servizi Trasporti Facchinaggio Società Cooperativa, Altais Servizi Società Cooperativa, Moving Planet Società Cooperativa ed Essential Società Cooperativa nella quale si sottolinea come con la sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale è stato individuato un vero e proprio apparato di garanzie - quali l'individuazione dei soggetti ai quali deve essere applicata la misura ablativa, le determinatezze delle condizioni normative che consentono la confisca, le condizioni temporali per l'applicabilità della stessa - al cui rispetto deve essere subordinata l'adozione del sequestro e della confisca di prevenzione, condizioni che nel caso in esame non risulterebbero essere state rispettate con riguardo alle posizioni dei terzi ricorrenti affinché la disciplina possa considerarsi costituzionalmente legittima, ciò anche perché al perito nominato dalla Corte di appello non è stato chiesto di accertare quali siano stati i tempi di formazione del patrimonio delle società ricorrenti.

3.4. Memoria datata 21 maggio 2019 nell'interesse di D.P.I., D.P.M. e S.M. nonché nell'interesse di Emmeuno S.r.l., Igest S.r.l., Asa Gest S.r.l., Persse Geie, Poliasset Geie, Simab S.r.l., Compagnia Investimenti Industriali S.r.l., Sinpa S.r.l., Foipam S.r.l. ed Eurogroup S.c.a.r.l. nella quale si richiama anche in questo caso il contenuto della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale, si sottolinea la necessità di correlazione temporale tra i beni oggetto del provvedimento di confisca e la pericolosità del proposto, situazione che sarebbe stata totalmente trascurata dalla Corte di appello, e si ricorda che il profitto dei presunti reati ascritti al proposto è già stato puntualmente quantificato e sottoposto a sequestro preventivo nel procedimento ancora sub iudice.

3.5. Ulteriore memoria datata 30 maggio 2019 dell'interesse del proposto D.P.G. nella quale si richiamano i principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24/2019 con conseguente tassativizzazione dei casi di pericolosità di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b), che è stato interpretato nel senso di richiedere la "realizzazione di attività delittuose... che siano produttive di reddito illecito" e dalle quali sia scaturita una effettiva derivazione di profitti illeciti" il che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiede un pregresso accertamento in sede penale, situazione della quale è carente la motivazione del provvedimento impugnato; a ciò si aggiunge la circostanza che la norma non richiede la semplice tenuta di "attività illecite" quanto fa riferimento a specifici "proventi di attività delittuose" che devono costituire la fonte

da cui il proposto ha tratto il proprio sostentamento ai fini della valutazione della sua pericolosità, situazione che nel caso in esame è stata solo ipotizzata ma non giuridicamente provata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' necessario in via del tutto preliminare osservare che la memoria datata 30 maggio 2019 e di cui al superiore punto 3.5 è tardiva ex art. 611, comma 1, ultima parte, non trattandosi di "memoria di replica". Peraltro, trattandosi di questioni affrontate anche in altri ricorsi, le stesse saranno comunque esaminate nel prosieguo della presente sentenza.

2. I limiti decisionali della Corte di cassazione con riguardo ai ricorsi in materia di misure di prevenzione.

Deve, innanzitutto, essere ricordato che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, (oggi D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 56, predetto art. 4, comma 9 il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" (ex ceteris: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Questa Corte ha, poi, anche precisato che si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto "attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza" giusto il combinato disposto dell'art. 475.1 c.p.p., n. 3 e art. 524.1 c.p.p., n. 3 (Rel. prog. prel., p. 133), nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dall'art. 606, comma 1 assumendo nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per Cassazione. La manifesta illogicità della

motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192 c.p.p., ma anche dall'art. 546.1 c.p.p., lett. "e"), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e) che riconosce rilevanza al vizio allorchè esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Per contro, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderla affine al motivo di ricorso enunciato nel medesimo art. 606, lett. c) in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali, norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111.6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto (v. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Va, infine, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. Le questioni di costituzionalità e di pregiudizialità comunitaria. La loro manifesta infondatezza.

Premessi gli indicati ambiti nei quali si muoverà la decisione di questa Corte in relazione al procedimento qui in esame, appare doveroso prendere le mosse dalle denunciate questioni di costituzionalità e di pregiudizialità comunitaria prospettate in principalità nel ricorso a firma degli avv.ti Di Amato e Fucito e riassunte al superiore paragrafo 2.1.

3.1. Lamenta, in primo luogo, detto ricorso una violazione di legge per omessa motivazione in relazione alla prima delle questioni di cui si dirà, nonostante la stessa sia stata formulata sia al Tribunale che alla Corte di appello, il che, secondo i ricorrenti, determinerebbe una nullità dei decreti impugnati.

Osserva, innanzitutto, il Collegio, che nel momento in cui i Giudici del merito hanno ritenuto di adottare i provvedimenti di confisca sulla base della normativa vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniali, gli stessi hanno implicitamente ritenuto manifestamente infondata la questione dedotta dalle parti.

In ogni caso, l'assenza di motivazione su una questione di legittimità costituzionale, nel momento in cui il procedimento prevede ulteriori fasi di giudizio, non arreca alcun pregiudizio alla parte ricorrente, ben potendo la stessa - come è avvenuto nel caso in esame - riproporla nel grado successivo e potendo la questione di incostituzionalità essere sollevata anche di ufficio.

Del resto, le questioni di legittimità costituzionale come quelle proposte nel ricorso che in questa sede ci occupa hanno una portata generale che trascende dal caso specifico e, quindi, ciò che conta è che le stesse siano esaminate in una qualunque delle fasi del procedimento in quanto, qualora ritenute manifestamente infondate, il procedimento proseguirà il suo corso, mentre, qualora ritenute meritevoli di rimessione al Giudice delle Leggi, le stesse non potrebbero essere riformate nel successivo grado di giudizio.

Ne consegue che deve essere in questa sede ribadito il principio secondo il quale "l'omesso esame di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice di merito non costituisce causa di nullità della sentenza, ben potendo la questione stessa essere riproposta dinanzi al giudice superiore e alla stessa Corte di cassazione" (Sez. 6, n. 8244 del 26/06/1997, Salini, Rv. 209275; Sez. 5, n. 9 del 09/12/1994, dep. 1995, Rizzi, Rv. 200313).

3.2. Le prime due questioni di illegittimità costituzionale e comunitaria sottoposte a questa Corte appaiono meritevoli di trattazione congiunta e riguardano il D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 24.

Affermano, al riguardo, i ricorrenti che il D.Lgs. n. 159 del 2011, sia l'art. 16 che l'art. 24, che individuano i soggetti destinatari e le condizioni per l'adozione della confisca, sarebbero formulati con genericità ed onnicomprensività tali da essere irrispettosi delle esigenze di determinatezza richieste dalla Corte EDU e tali da non consentire di salvaguardare il diritto di proprietà tutelato dall'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonchè il diritto di difesa con particolare riguardo alla posizione del terzo che godrebbe di una minore tutela a causa delle presunzioni e dell'inversione dell'onere della prova. La asserita indeterminatezza della descrizione normativa dei presupposti di fatto dal cui accertamento dedurre il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del soggetto, anche laddove non si voglia riconoscere alle misure di prevenzione patrimoniali di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 la natura di sanzione penale, determinerebbe comunque una violazione sia delle norme della Convenzione EDU, sia delle disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che, al citato art. 17, prevede che la privazione dei beni può avvenire solo alle condizioni "previste dalla legge".

Rileva il Collegio che le dedotte questioni di incostituzionalità del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16 e 24 sono manifestamente infondate sotto tutti i profili indicati dai ricorrenti ivi compresi quelli espressi anche in memorie successive ai ricorsi che vorrebbero ricondurre la confisca di prevenzione ad una sorta di sanzione penale con evidenti conseguenze anche sul piano della determinatezza normativa.

Va detto subito che la generale questione della conformità della normativa italiana in materia di misure di prevenzione (anche patrimoniali) ai principi comunitari ed alla Carta Costituzionale è già stata risolta in senso positivo sia dalla Corte EDU che dal Giudice delle leggi e non v'è ragione alcuna per sottoporla anche alla Corte di Lussemburgo atteso che l'art. 17 della Carta di Nizza (CDFUE) disponendo che "Ogni

persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente" e che "Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge..." di fatto enuncia principi coincidenti con quelli di cui all'art. 42 Cost. e conformi ai principi generali della Convenzione EDU.

E' appena il caso di evidenziare che l'art. 17 della Carta di Nizza fa riferimento al diritto di godere della proprietà dei beni acquisiti "legalmente", mentre quelli oggetto della confisca di prevenzione sono beni che, al ricorrere di certe condizioni, si ha ragione di ritenere che siano stati acquisiti "illegalmente". Ancora, è pacifico che sussiste un "pubblico interesse" a privare i soggetti ritenuti pericolosi dei beni che si ritengono oggetto di illecita accumulazione e che le regole e le condizioni in base alle quali si può procedere all'ablazione dei beni sono effettivamente "previste dalla legge" (nella specie il D.Lgs. n. 159 del 2011, che ha sostituito la L. n. 1423 del 1956 e le altre disposizioni in materia).

Del tutto inconferente è, poi, l'osservazione difensiva relativa al fatto che le pronunce della Corte Europea che hanno riconosciuto validità ed assenza di contrasto tra la normativa comunitaria e la normativa italiana in materia di misure di prevenzione, hanno avuto principale riguardo ai profili della c.d. "pericolosità qualificata", ritenendo che proprio in un settore nel quale è più forte l'interesse dello Stato a contrastare le attività della criminalità organizzata è, in un certo senso, possibile comprimere le esigenze difensive procedendo ad una inversione dell'onere della prova e prevedere forme di aggressione ai patrimoni illeciti sulla base non di prove ma di presunzioni qualificate.

In realtà non v'è chi non veda come l'interesse pubblico ricorre anche nell'aggressione ai patrimoni dei c.d. "pericolosi generici" e ciò di fatto ha trovato conferma in una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 24/19 del 20/11/2018, dep. 6/3/2019) che si è anche occupata della questione della determinatezza della normativa in materia (problema, come visto, pure sollevato nel ricorso che in questa sede ci occupa), atteso che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16 fa richiamo, quanto all'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ai "soggetti di cui all'art. 4" e quest'ultimo fa, a sua volta, richiamo non solo ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. od indiziati di aver commesso altri reati comunque legati a vicende di criminalità organizzata (art. 4 comma 1, lett. a e b) ma anche a quelli "di cui all'art. 1, lett. a) e b)", cioè ai c.d. "pericolosi generici".

Al riguardo, infatti, il Giudice delle leggi, occupandosi delle questioni di costituzionalità delle fattispecie astratte previste dai numeri 1) e 2) della L. n. 1423 del 1956, art. 1 nella versione modificata dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), poi riprodotte in termini pressochè identici nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b) che vedono come destinatari "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi" (lett. a), e

"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (lett. b), ha evidenziato e ricordato che:

a) presupposto comune dell'applicazione della normativa è la pericolosità del soggetto e che, al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini - cioè - di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose;

b) il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione deve risultare da evidenze che la legge indica ora come "elementi di fatto", evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali;

c) sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale;

d) la Corte EDU ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali (ma la questione di riflesso involge anche quelle patrimoniali) sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla Materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia, paragrafo 143), ulteriormente chiarendo che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (in particolare: idonea base legale, finalità legittima, "necessità in una società democratica" della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti);

e) le misure di prevenzione patrimoniali sono del tutto indipendenti dal procedimento penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario della proposta di misura di prevenzione, essendo piuttosto basate sui medesimi "indizi" (o "fatti" - ndr.) che legittimano l'applicazione delle misure di prevenzione personali: a tali indizi la disciplina originaria ha affiancato ulteriori presupposti quali la sussistenza di "sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati", dai quali si possa ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, "fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego", nonché ai fini della loro definitiva confisca, la mancata dimostrazione dell'origine lecita dei beni già oggetto di sequestro;

f) la concreta adozione delle misure patrimoniali, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, non ha la sua ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono, in quanto esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò,

sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose; in altre parole, la pericolosità del bene è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre (sentenza n. 335 del 1996).

g) il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione è "la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita" (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605); il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta "allargata" misura che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto radicarsi, per l'appunto, "sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre" (sentenza n. 33 del 2018);

h) la confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che la Corte Costituzionale ha identificato nella "confisca dei beni di sospetta origine illecita", ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale: tale strumento è caratterizzato "sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa", in funzione dell'esigenza di "superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna";

i) la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca "allargata", ha da tempo intrapreso un percorso volto a circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose; rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni Unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Sez. U., n. 4880 del 2014, cit.), requisito, quest'ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorchè non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto;



l) la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione, ciò in quanto l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina - come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando "sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicchè nei confronti dell'ordinamento statale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità";

m) nelle numerose occasioni in cui la Corte EDU ha sinora esaminato le doglianze relative all'applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale a questa misura. E' stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi l'art. 6, nel suo "volet penal", e art. 7 CEDU; e si è invece affermato che la misura rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, Prot. addiz. CEDU, in ragione della sua incidenza limitatrice rispetto al diritto di proprietà (ex multis: Corte EDU, sezione seconda, sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; decisione 15 giugno 1999, Prisco contro Italia; sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia);

n) pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU): esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui segnatamente: 1) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); 2) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonché 3) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (art. 111 Cost., commi 1, 2 e art. 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta.

Tutto ciò doverosamente premesso, la Corte Costituzionale ha ulteriormente ricordato, con specifico riguardo alla legittimità della normativa che prevede l'applicazione delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) ai soggetti "abituamente dediti a traffici delittuosi" e a "coloro (...) che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", alla luce del decisum della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza De Tommaso del 23 febbraio 2017 che ha ritenuto che le disposizioni in parola non soddisfino gli standard qualitativi - in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità - che deve possedere ogni norma che costituisca la base legale di un'interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi protocolli che, con riferimento alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1) e 2), e - oggi - dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b), (disposizione, quest'ultima, alla quale per comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo):

a) allorchè si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione, purchè tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa;

b) la locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato;

c) la giurisprudenza di legittimità ha correttamente delineato i limiti applicativi di detta disposizione.

In sostanza, la Corte Costituzionale ha rilevato in tempi recentissimi che, proprio in relazione agli orientamenti della Corte di cassazione di cui si dirà meglio nel prosieguo quando si tratterà della "pericolosità generica" ritenuta dai Giudici di merito sussistente a carico del D.P., la normativa di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a), a sua volta richiamata dagli artt. 16 e 24 del medesimo D.Lgs., è conforme sia ai parametri Costituzionali che a quelli della normativa comunitaria e, per l'effetto, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1,6,8,16,20 e 24, con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25 Cost., comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24, con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo

1952, il che - come detto - rende manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale in questa sede sostanzialmente riproposte.

Quanto fin qui detto conforta l'assunto in precedenza espresso da questa Corte di legittimità che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b), per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, "... in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale" (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996).

Per contro - è doveroso ricordarlo sempre in relazione a quanto si dirà nel prosieguo - la Corte Costituzionale nella sentenza in esame ha rilevato che la fattispecie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1), poi confluita nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a), è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza De Tommaso, in quanto, essendo la nozione di "traffici delittuosi" dichiaratamente non circoscritta a delitti produttivi di profitto, la stessa non potrebbe mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablativo di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure e da ciò ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione.

3.3. Quanto alla denunciata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, e dell'art. 27, comma 2, nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione e nella parte in cui prevedono una contrazione del termine per proporre il ricorso per cassazione, ritiene il Collegio che il primo dei dedotti profili sia manifestamente infondato.

La Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 106/2015 ha già avuto modo di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, (ora art. 10, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2) nella parte in cui limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, al riguardo rilevando che una questione analoga è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 321 del 2004, che, con riferimento alle sole misure di

prevenzione personali, ne ha dichiarato l'infondatezza rilevando che il confronto con il procedimento penale non può essere fatto trattandosi "di settori direttamente non comparabili", nonché trattandosi di procedimenti dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali"; d'altra parte - ha aggiunto la Corte - "è giurisprudenza costante... che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorchè di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. tra molte ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003) e che, di conseguenza "non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono".

Occorre sottolineare che i medesimi argomenti, relativi alla diversità del procedimento di prevenzione e alle garanzie difensive, sono stati dal Giudice delle leggi anche posti a base della sentenza n. 21 del 2012 e dell'ordinanza n. 216 del 2012, che, ad altri fini, hanno ribadito la conformità ai principi costituzionali del procedimento di prevenzione.

Sempre la Corte Costituzionale ha evidenziato che bisogna anche considerare che nel procedimento di prevenzione (diversamente da quello di esecuzione) è previsto il ricorso alla Corte di appello, anche per il merito, con la conseguenza che, dopo un secondo grado di merito, ben può giustificarsi la limitazione del sindacato sulla motivazione alla sola violazione di legge.

Alla luce di tale decisum e del fatto che sul punto il quadro normativo nazionale e comunitario non ha subito modifiche di rilievo, non si può, come detto, che ritenere la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità qui esaminata.

Quanto al secondo profilo di denunciata incostituzionalità della normativa in materia di misure di prevenzione legato al contenimento del termine (10 giorni) per proporre impugnazione rispetto ai procedimenti ordinari, valgono di fatto le stesse considerazioni sopra evidenziate circa la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale.

A ciò si aggiungono due ulteriori rilievi:

a) il ricorso sul punto è anche caratterizzato da genericità, essendo solo astrattamente ipotizzata una violazione del diritto di difesa, senza l'indicazione di quale sia stato il pregiudizio concreto che avrebbero subito i ricorrenti;

b) la questione non solo è manifestamente infondata, ma anche irrilevante ai fini della decisione sulle confische di prevenzione che in questa sede ci occupano, atteso che il diritto di difesa nel caso in esame risulta essere stato pienamente esercitato attraverso la presentazione di articolatissimi ricorsi per cassazione e di successive memorie illustrative.

#### 4. Le Questioni legate alla metodologia ed al contenuto motivazionale del decreto impugnato.

Meritevoli di trattazione unitaria sono tutte le questioni di carattere generale formulate dai ricorrenti (in particolare, anche se non esclusivamente, nei ricorsi di cui ai superiori paragrafi 2.3.1 - 2.7.1 - 2.9.5 - 2.24.1 e 2.24.2) con le quali sostanzialmente si denuncia che la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare un vaglio critico del contenuto degli elaborati peritali (in particolare della consulenza disposta in grado di appello a firma della Dott.ssa C.), limitandosi ad operare un richiamo per relationem agli stessi, così producendo una motivazione solo apparente se non addirittura assente, non rispondendo alle questioni poste in sede di gravame dagli odierni ricorrenti ed omettendo di esaminare questioni relative all'alternativa lettura dei fatti sempre proposte dalle difese dei ricorrenti.

Rileva il Collegio che il decreto della Corte di appello si presenta come un atto complesso in quanto composto sia dalla motivazione vergata dall'estensore del provvedimento, sia dalla articolatissima consulenza di ufficio richiamata per relationem dal decreto stesso.

Inoltre lo stesso decreto della Corte di appello fa anche richiamo - sempre per relationem - al decreto del Tribunale e questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che ai fini del controllo di legittimità, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

E', altresì, consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima "quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione" (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; in tempi più recenti: Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252).

Tali principi valgono, poi, anche nel caso in cui il provvedimento impugnato faccia richiamo per relationem ad una perizia (cfr. Sez. 5, n. 14738 del 27/02/2002, Veneruso, Rv. 221324).

Orbene, tutti gli elementi sopra indicati sono presenti nel provvedimento impugnato, essendo indubbiamente l'elaborato del consulente C. richiamato nel decreto della Corte di appello e costituente parte integrante dello stesso. Trattasi di un atto presente nell'incartamento procedimentale, conoscibile e conosciuto dalle parti interessate, nonché caratterizzato da un contenuto estremamente dettagliato nel quale risultano essere stati esaminati con dovizia di particolari tutti gli elementi legati alla situazione patrimoniale e reddituale di D.P.G. (anche nell'ottica della "sproporzione") e del suo nucleo familiare, i beni posseduti direttamente od indirettamente dal proposto e la riconducibilità allo stesso dell'universo societario ed imprenditoriale oggetto del provvedimento di confisca. Risultano, altresì, presi in considerazione i motivi di appello formulati dagli odierni ricorrenti (adeguatamente riassunti nel vol. 1 dell'elaborato peritale), con altrettanto adeguata risposta alle questioni economiche ed a quelle relative alla riconducibilità delle società e degli enti coinvolti nella vicenda allo stesso proposto.

Risulta, ancora, che i Giudici della Corte di appello hanno preso conoscenza del predetto elaborato peritale ed hanno evidenziato di condividerne il contenuto, ritenendolo coerente con la propria decisione, così, di fatto, rispondendo ai rilievi difensivi formulati con gli atti di gravame. Del resto, in presenza di un elaborato dal contenuto tecnico, descrittivo di elementi accertati in fatto e contenente una sostanziale risposta ai rilievi difensivi, non avrebbe avuto alcun senso una ri-trascrizione del contenuto dello stesso all'interno del decreto vergato dal Giudice estensore.

A ciò si aggiunge l'opposto rilievo che la gran parte dei ricorsi sul punto è caratterizzata da genericità, essendosi limitati i ricorrenti ad affermare che la Corte di appello non ha preso in esame le doglianze difensive e le consulenze di parte, senza peraltro indicare i punti specifici sui quali dette doglianze vertevano: se, infatti, il provvedimento impugnato è da considerarsi un tutt'uno composto dal decreto vergato dall'estensore e dall'elaborato del consulente, ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare in modo specifico i punti dell'elaborato stesso, atteso che "è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica" (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

Del resto, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. n. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione,

per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Infatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Nè è possibile sostenere - peraltro sempre genericamente - che la Corte di appello non avrebbe presso in considerazione una ricostruzione alternativa dei fatti.

A parte la circostanza che essendo, come detto, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione proponibile solo per "violazione di legge" e quindi in presenza di vizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, vizi non presenti nel provvedimento impugnato nella sua complessiva composizione, è qui sufficiente ricordare che la ricostruzione alternativa dei fatti implica valutazioni di merito del tutto estranee al giudizio di legittimità, essendo comunque preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema è giudice della motivazione, oltretutto - nel caso in esame - nell'ambito del più rigoroso limite della violazione di legge imposto dalle regole procedurali.

Quanto detto rende non fondati i motivi di ricorso esaminati nel presente paragrafo.

5. Il "cortocircuito" tra i motivi di ricorso formulati nell'interesse di D.P.G. e quelli formulati dai terzi interessati.

Prima di passare all'esame dettagliato delle ulteriori questioni proposte nei ricorsi qui in esame, sia nell'interesse di D.P.G. che in quelli dei terzi interessati, ritiene il Collegio di evidenziare una situazione assai singolare che è però al contempo indicativa e rafforzativa degli elementi che hanno portato i Giudici del merito a considerare quanto oggetto di confisca come un tutt'uno pacificamente riconducibile al proposto.

Risulta, infatti, dal decreto di confisca emesso dal Tribunale (pagg. 65-66) - e non è in alcun modo negato dai ricorsi formulati nell'interesse del proposto che il D.P. si è sottoposto ad esame contestando di essere proprietario e comunque di avere la disponibilità delle società di cui al presente procedimento, ammettendo soltanto rapporti di consulenza, ma molto risalenti nel tempo, affermando che dal 2008, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha attinto, ha iniziato a dismettere la gestione delle società di pulizie e servizi e, anzi, che alcune di esse le aveva già abbandonate in precedenza, negando anche la proprietà o disponibilità dei cantieri navali sottoposti a sequestro, per i quali ha affermato di avere semplicemente commercializzato il prodotto in giro per il mondo e dichiarando di avere partecipazioni solo nella Pellino S.r.l. e, infine, negando espressamente di avere il controllo indiretto tramite terzi di qualsiasi società e/o di essere amministratore di alcuna di esse o gestore di fatto.

A fronte di tale atteggiamento procedimentale fondato, come detto, sulla totale negazione di qualsivoglia rapporto di gestione o di "disponibilità" degli enti e delle società qui in esame, ci si sarebbe aspettati che i ricorsi formulati nell'interesse del proposto si disinteressassero della principalità delle questioni societarie e puntassero esclusivamente a contrastare l'affermazione di pericolosità sociale dello stesso e di assenza di sproporzione sui beni comunque ineluttabilmente riconducibili al proposto. Così però non è stato e sorprendentemente - si rinvengono nei ricorsi formulati nell'interesse del D.P. anche passaggi inerenti alle problematiche relative alla confisca degli enti e delle società.

Ma non è tutto.

Infatti, specularmente, larga parte dei ricorsi dei terzi interessati (enti, società e persone fisiche) risulta essere stata dedicata ad argomentare sulla assenza delle condizioni per la declaratoria di pericolosità del D.P., mentre le argomentazioni finalizzate a rivendicare la proprietà e la non riconducibilità al proposto dei beni intestati o facenti capo a terzi hanno rasentato, nei ricorsi che qui ci occupano, profili di genericità, essendo spesso limitate a mere affermazioni (in un contro-argomentare a quanto accertato dai Giudici di merito) o disquisizioni sugli oneri probatori e quasi mai supportate dall'indicazione di specifici e risolutivi elementi a fondamento delle tesi prospettate di coincidenza tra proprietà formale e proprietà sostanziale.

Del resto già il Tribunale nel proprio decreto di confisca aveva evidenziato - senza essere di fatto smentito nei ricorsi che in questa sede ci occupano - che "fatta qualche marginale eccezione, in linea generale all'interno del presente procedimento non vi sono stati soggetti terzi che hanno rivendicato, documentato e sostenuto con argomenti seri la propria titolarità di tale patrimonio. Si vuol dire che anche se molte società o enti si sono costituite nel procedimento, sono pochi i soggetti estranei ai fatti che come soci hanno concretamente rivendicato in modo documentato e argomentato la titolarità effettiva delle proprie quote. Nelle stesse conclusioni rassegnate... il perimetro dei soggetti estranei che hanno effettivamente formulato



conclusioni con memorie e documentazione e sostenuto argomentatamente le proprie ragioni... è molto limitato".

Quanto fin qui detto - al di là della particolare circostanza della "confusione di ruoli" tra proposto e terzi che finiscono per difendersi non solo in proprio ma anche vicendevolmente, come detto, in una oltremodo indicativa riconduzione ad unità del tutto che costituisce proprio il nucleo delle argomentazioni che hanno portato i Giudici del merito ad adottare i provvedimenti di confisca - assume però diretta rilevanza anche in punto di diritto.

Ricorda, infatti, il Collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un isolato assunto giurisprudenziale secondo il quale "in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto" (Sez. 5, n. 12374 del - 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608), la consolidata - è qui ritenuta condivisibile - giurisprudenza di questa Corte di legittimità di orientamento diametralmente opposto all'assunto indicato secondo la quale da un lato e quanto alla posizione del proposto "in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, allegghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento" (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141) e, dall'altro, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, che pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.

E' chiaro, quindi, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perchè inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (v. Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, in motivazione).

In altri termini, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che:

- il ricorso meramente "adesivo" del proposto che, aderendo alla posizione processuale del terzo intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di proprietà esclusiva del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Rv. 265767; Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Rv. 268232);

- ugualmente ed a fortiori, è carente di legittimazione il terzo che sostenga che il bene è del proposto (vedi giurisprudenza supra cit.);

- è, quindi, ammissibile, invece, l'irripugnanza del terzo che sostenga che il bene è suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà limitarsi solo ed esclusivamente a dimostrare di essere il reale proprietario essendo egli del tutto estraneo ed indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (pericolosità, sproporzione ecc.).

Alla luce di quanto detto non possono essere considerati ammissibili tutti i motivi di ricorso dei terzi nei quali si pongono questioni inerenti la posizione del proposto D.P.G..

## 6. La pericolosità sociale di D.P.G..

6.1. Passando ora all'esame delle questioni relative all'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale a D.P.G. ed al presupposto della pericolosità sociale dello stesso si impongono, innanzitutto, alcune considerazioni di carattere preliminare.

E' innanzitutto pacifico che quella che è stata ritenuta a carico di D.P.G. nell'arco temporale di cui meglio si dirà nel prosieguo è la c.d. "pericolosità generica".

Infatti, sia dal decreto del Tribunale che da quello della Corte di appello, risulta che il giudizio di pericolosità del D.P. è stato fondato sulla ritenuta e congiunta riconducibilità allo stesso delle condizioni di cui alle lettere a) ("coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi") e b) ("coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose") del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1.

Come sopra ricordato, la Corte Costituzionale (sent. n. 24/19 del 20/11/2018, dep. 6/3/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del disposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, citata lett. "a" e quindi, al fine di verificare se nei confronti del D.P. è (ancora) possibile ritenere che ricorressero le condizioni per ritenerlo soggetto pericoloso, è necessario verificare sulla base di quali elementi di fatto il medesimo è stato ritenuto soggetto che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che abbia vissuto abitualmente (nell'arco temporale di interesse), anche solo in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.

Il Tribunale, già nel decreto di sequestro in data 23 dicembre 2014, aveva richiamato una serie di elementi, segnalando come il D.P. nell'ambito del procedimento penale n. 25639/06 R.G.n.r. (colpito al riguardo da ordinanza cautelare non impugnata) è stato individuato come il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, bancarotta, delitti tributari, delitti di riciclaggio e reimpiego (reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1 e 2, con riferimento all'art. 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, R.D. n. 267 del 1942, art. 216, art. 223, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 3 e 10, art. 640 c.p., comma 2, artt. 648-bis e 648-ter c.p.), in particolare per essersi associato con altri al fine di commettere un numero indeterminato di delitti quali quelli suindicati mediante:

- a) la costituzione, con cadenza annuale, di numerose società operanti nel settore dei servizi di pulizia;
- b) la presentazione di dichiarazioni fiscali riportanti ingenti costi fittizi, sì da sottrarsi al pagamento delle imposte e determinare l'insorgere di crediti di imposta;
- c) l'utilizzazione dei crediti così maturati in compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti delle società;
- d) la sottrazione dalle casse della società di tutte le somme incassate nel periodo di attività;
- e) la cessazione della attività della società dopo solo un anno con trasferimento dei dipendenti su altra società con la quale ripetere l'operazione di sottrazione di risorse;
- f) la nomina come amministratore di un prestanome straniero, la messa in liquidazione della società, e, in alcuni casi, il cambio di denominazione della stessa e il trasferimento all'estero, sì da ostacolare eventuali attività di accertamento.
- g) il trasferimento delle somme sottratte ad altre società del sodalizio in modo da ostacolare la identificazione della provenienza illecita delle somme;
- h) il reimpiego dei proventi degli illeciti in attività economiche.

In sostanza, ha rilevato il Tribunale, è emerso che D.P.G. aveva creato un vero e proprio sistema criminale, consistente nella creazione di decine di società, tutte intestate a prestanome, che venivano utilizzate per brevissimi periodi come sub-appaltatrici (rectius: come esecutrici del contratto di appalto) di servizi di pulizia e/o di facchinaggio, e attraverso le quali lo stesso era riuscito a separare i costi delle attività, in particolare quelli di natura tributaria e contributiva, dai proventi. I proventi, infatti, venivano immediatamente trasferiti, senza alcuna giustificazione o con causali apparenti, quali "finanziamento" o "giroconto", ad altre società sempre riferibili al D.P., mentre i debiti fiscali e contributivi, occultati mediante dichiarazioni

mendaci, restavano in capo alla società, che veniva subito dismessa, con cambio di amministratori, cambio di denominazione (spesso con l'inversione dell'acronimo) e trasferimento all'estero.

Lo stesso Tribunale, in sede di sequestro aveva, quindi, concluso che il D.P. è soggetto "da anni" impegnato in traffici delittuosi "dai quali ottiene rilevanti profitti economici".

Nel decreto di confisca in data 26 luglio 2016 il Tribunale ha ripreso gli elementi sopra indicati, ulteriormente specificandoli con quanto emerso nella fase procedimentale successiva al sequestro (pagg. da 56 a 67) ed evidenziando, per quello che qui interessa, che risulta integrato nei confronti dello stesso, in presenza di episodi delittuosi reiterati come quelli oggetto degli addebiti elevati al D.P. e che hanno rappresentato una condotta di vita abitudinaria ancorchè per un periodo circoscritto - da cui il soggetto ha tratto arricchimento ed accumulazione patrimoniale, il requisito del vivere, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.

Il D.P., sulla base degli elementi fattuali accertati, è stato, quindi, descritto dal Tribunale come soggetto che ha svolto un'enorme mole di attività imprenditoriale, anche con capacità di lavoro, fiuto, competenza e dinamismo davvero fuori dal comune, caratterizzata però anche da attività illecite finalizzate a "drenare" risorse e ad abbattere le uscite fiscali e tributarie, reinvestendo le entrate illecite nell'attività di impresa, nonchè dalla franca e diretta realizzazione di scatole vuote da abbandonare a se stesse appropriandosi di tutte le risorse disponibili. Tutto ciò - prosegue il Tribunale - ha creato una mole enorme di entrate lecite ed illecite che non è stata utilizzata solo ed interamente per produrre ricchezza personale e risorse all'estero (che pure vi sono ed in dimensioni davvero molto rilevanti), ma anche reinvestita in ulteriori attività imprenditoriali, a loro volta produttive di ricchezze e di redditi, di posti di lavoro e di entrate fiscali per lo Stato. Infatti molti e rilevanti sono i contributi, i tributi e le tasse concretamente versate dalle diverse società al Fisco in modo documentato. Tutto ciò, tuttavia - hanno osservato i Giudici di merito - è lungi dall'escludere che si tratti di un soggetto socialmente pericoloso nel senso richiesto dalla normativa e conferma, piuttosto, che egli ha prodotto enormi entrate illecite, quanto meno in un lasso di tempo ricompreso fra il 1996 ed il 2008: non è un caso che gli sia stato trovato anche denaro contante per quasi un milione e mezzo di Euro, oltre a risorse finanziarie enormi, riferibili a lui, anche tramite i familiari.

In definitiva - ha concluso il Tribunale - quanto meno nel periodo indicato, il profilo del D.P. rientra perfettamente "anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

La Corte di appello, nel proprio decreto di confisca, richiamando gli elementi di pericolosità già descritti dal Tribunale, ha ricordato (pag. 2) che il D.P. era soggetto traente, almeno in parte, i mezzi per vivere dai proventi di attività illecite, ponendo in essere traffici illeciti caratterizzanti uno stile di vita volto, almeno in

parte, alla realizzazione di illeciti profitti nel quadro di una attività imprenditoriale estremamente variegata e diversificata (pag. 3).

Rileva, quindi, in via preliminare l'odierno Collegio che i provvedimenti dei Giudici di merito risultano adeguatamente motivati con riguardo agli elementi idonei a configurare la pericolosità generica del proposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b) in relazione a condotte delittuose produttive di reddito e protrattesi in un ampio arco temporale tali da ritenere che il proposto abbia vissuto abitualmente anche in parte con i proventi delle attività stesse.

6.2. Ciò chiarito, occorre ora verificare l'eventuale fondamento delle doglianze difensive poste al riguardo e che ruotano in principalità sul fatto che il D.P. è soggetto incensurato, che l'unico procedimento a suo carico è ancora pendente in fase dibattimentale e che le pronunce della Giustizia Tributaria collegate alle vicende in relazione alle quali è attualmente sottoposto a processo sono state tutte a lui favorevoli.

La censura, in sostanza, nel riproporre la problematica dei rapporti fra giudizio penale e giudizio di prevenzione, invoca, a proprio favore, quella giurisprudenza secondo la quale - per la pericolosità generica prevista nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b) e c) - "(...) nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità il "delittuoso" non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitudine) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante": Sez. 1, 43826/2018 Rv 273976 (in motivazione p. 2.4.); Sez. 1 n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267; Sez. 2, n. 11846/2018, Rv 272496.

La necessità di "tassativizzare" il contenuto della suddetta normativa è sorta, in specie, dopo la sentenza della Grande camera della Corte Edu pronunciata il 23 febbraio 2017, nel caso De Tommaso contro Italia, con la quale la Corte EDU ravvisò la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione EDU in quanto l'art. 1 del D.Lgs. cit. non soddisfa gli standard qualitativi in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità che deve possedere ogni norma che interferisca con i diritti della persona, sicchè la valutazione della pericolosità è rimessa alla discrezionalità del giudice senza che il cittadino possa, ex ante, conoscere quali comportamenti in concreto possano dar luogo alla misura (p.p. 117-118 della motivazione).

Ora, prima di chiarire quali siano i rapporti fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, è opportuno effettuare una rapida ricognizione delle fonti.

6.2.1. L'art. 29 del d.Lgs. cit. (rubricato come "indipendenza dall'esercizio dell'azione penale") stabilisce che "l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale".

Tale norma trova, innanzitutto, un riscontro nell'art. 18 che, ai commi 2 e 3, stabilisce, da una parte, che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma 2) e, dall'altra (comma 3), che "il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso".

In secondo luogo, anche l'art. 28 (che prevede la revocazione della confisca), "non integra automaticamente la causa di revocazione attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale": Sez. 1, n. 13638/2019 Rv 275244.

Questi notori dati normativi consentono, quindi, di ribadire il risalente e mai smentito principio secondo il quale i procedimenti penali e di prevenzione sono assolutamente autonomi, proprio perchè l'uno non è pregiudiziale all'altro.

D'altra parte, va osservato che il codice penale già prevede una serie di norme (artt. 102,105 e 108 c.p.) che stabiliscono che, ove un soggetto riporti determinate condanne, è dichiarato, "delinquente abituale", "delinquente professionale" o "delinquente per tendenza", con l'effetto che ad esso si applicano le misure di sicurezza (art. 109 c.p.).

Ora, il fatto che il d.Lgs. cit., non prenda minimamente in considerazione la normativa che il codice penale ha previsto per il soggetto socialmente pericoloso, è un indice inequivoco della diversità dei procedimenti penali e di prevenzione.

Infatti, è diverso l'oggetto dell'accertamento in quanto, com'è stato condivisibilmente osservato "Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità": Sez. 1, 36258/2017; Sez. 1, n. 31209/2015.

Invero, le "misure di prevenzione previste dalle leggi italiane (....) non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali (....) Inoltre, la loro imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale (....) esse non possono dunque essere paragonate ad una pena": Corte EDU del 17/05/2011, Italia contro Capitani e Campanella; Corte Cost. n. 24 del 2019 (p. 9.7. ss).

Ma, è diverso anche l'onere probatorio che occorre, da una parte, per la condanna penale e, dall'altra, per l'accertamento della pericolosità sociale.

In sede penale, l'imputato può essere condannato solo ove l'accusa abbia fornito un quadro probatorio formato da indizi "gravi, precisi e concordanti" (art. 192 c.p.p.) che consenta di ritenere l'imputato colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533/1 c.p.p.), tant'è che deve pronunciarsi assoluzione anche "quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile" (art. 530/2 c.p.p.).

Non è così per il giudizio di prevenzione che non prevede una soglia così elevata per l'accertamento della pericolosità, tant'è che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte:

a) "nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., con la logica conseguenza che le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità": ex plurimis Sez. 6, n. 921/2014, dep. 2015, Rv 261842; Sez. 1, n. 6613/2008 Rv 239358;

b) possono essere ritenuti sufficienti anche quegli indizi che, in sede penale, hanno portato all'assoluzione dell'imputato ex art. 530/2 c.p.p.: ex plurimis, Sez. 6 n. 921/2014 cit.; Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117; Sez. 1, n. 2/1985, Rv 167762;

c) è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato: Sez. 1, n. 2142/1998, Rv 211032:

Questa cruciale differenza fra il giudizio penale e quello di prevenzione, è stato puntualizzato dalla stessa Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha chiarito (p. 12.1.) che "occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il

primo attiene al rispetto del principio di legalità (...) inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame. Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza - nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione - di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali "elementi di fatto") suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle "fattispecie di pericolosità generica" descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti - con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) nell'essere i soggetti proposti "abituamente dediti a traffici delittuosi" e - con riferimento alla lett. b) - nel vivere essi "abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

6.2.2. Passando ora ad una breve esegesi della norma in commento, va osservato che l'accertamento della pericolosità generica di cui all'art. 1/1, lett. b), D.Lgs. cit. ruota sui seguenti presupposti: a) "gli elementi di fatto" dai quali si deve desumere la "condotta ed il tenore di vita del proposto"; b) l'abitualità della condotta di vita; c) la destinazione dei proventi "di attività delittuose" al sostentamento del proposto (e del suo nucleo familiare);

Quanto all'aggettivo "delittuoso", che compare nella lett. b) della disposizione, la giurisprudenza di questa Corte ha, innanzitutto, chiarito che deve essere letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240), sì da escludere, ad esempio, che "il mero status di evasore fiscale" sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267), con l'ulteriore precisazione che assumono rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte. La suddetta "attività delittuosa" deve, quindi, essere produttiva di reddito illecito (Sez. 1, n. 31209/2015).

Quanto, poi, all'avverbio "abituamente", che pure compare nella lett. b) della disposizione, lo stesso è stato costantemente letto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel senso di richiedere una "realizzazione di attività delittuose (...) non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto" (Sez. I, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320), in modo che si



possa "attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate" (Sez. I, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino "in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi" (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496).

Infine, gli "elementi di fatto" sono stati identificati dalla giurisprudenza in tutte quelle circostanze obiettivamente identificabili e controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali i meri sospetti, le illazioni e le congetture (Cass. nn. 27655/07, 25919/08, 47764/08, Sez. U n. 13410/10 in motivazione).

Questo sistema, come si è già detto (retro p. 3) ha sempre resistito sia a livello costituzionale (la Corte Cost., tutte le volte che è stata investita di questioni attinenti alla costituzionalità "intrinseca" del sistema della prevenzione, sia personale che patrimoniale, le ha sempre respinte: Corte Cost. nn. 11/1956; 27/1957; 23/1964; 368/1964; 721/1988; 465/1993; 487/1995; 335/1996; 21 e 216 del 2012 e, da ultimo, Corte Cost. n. 24 che ha espressamente (p. 11.4) fatto propria l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato dell'aggettivo "delittuoso", dell'avverbio "abituamente", del termine "traffici" delittuosi), sia a livello di giurisprudenza CEDU (sentenze 22/02/1994, Raimondo; 15/06/1999, Prisco; 06/04/2000, Labita; 05/07/2001, Arcuri; 04/09/2001 Riela; 05/01/2010, Bongiorno; 06/07/2011, Pozzi; 17/05/2011 Capitani e Campanella; 02/03/2017, Talpis).

Non solo, ma anche la legislazione di origine comunitaria è coerente con i suddetti principi di origine giurisprudenziale: l'art. 2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto "la confisca di beni, strumenti e proventi di reato", dispone che "1: Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi": il che significa che la legislazione Europea consente le misure ablative per beni provento da reato, senza, quindi, che sia necessario che il proposto abbia dovuto necessariamente subire una condanna a seguito del processo intentatogli. "La suddetta norma è rimasta in vigore anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2014/42/UE che, pur prevedendo la confisca a seguito di condanna (art. 4), da una parte, ex art. 14/1, non ha abrogato il cit. art. 2 (al contrario dell'art. 3) e, dall'altra, ex art. 1 (rubricato come "Oggetto" della direttiva), ha chiarito che "1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale. 2. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione": il che è come dire che, siccome le norme contenute nella direttiva costituiscono un minimum al quale gli Stati membri devono attenersi, i suddetti Stati (e, quindi, l'Italia) hanno la facoltà di ricorrere a procedure (diverse) per confiscare i beni "in materia penale" nel senso che

possono stabilire la confisca anche se, a monte, non vi sia alcuna condanna penale, come, appunto, è previsto nel nostrano sistema delle misure di prevenzione": Sez. 2, n. 20239/2019, Sansone.

Indubbiamente, la genericità del sintagma "attività delittuose", può far sorgere dubbi sulla mancanza di tassatività della norma e, quindi, sulla "cattiva qualità" della legge in esame evidenziata dalla Corte EDU con la sentenza De Tommaso.

Ma, come si è detto, il lavoro iniziato dalla giurisprudenza di legittimità anche sotto la spinta delle sentenze della Corte Cost., aveva già portato ad un'interpretazione restrittiva e tassativizzante del suddetto sintagma che dev'essere pur sempre interpretato in uno all'ulteriore sintagma "elementi di fatto".

Si può, quindi, ritenere, con la giurisprudenza citata, che gli "elementi di fatto" addebitati al proposto devono avere un disvalore penale nel senso che quei fatti, per essere posti a fondamento di una pronuncia di pericolosità sociale, devono poter essere sussunti in fattispecie penali produttive di reddito illecito.

Ed è proprio alla stregua di tale interpretazione tassativizzante, che, da ultimo, la Corte Cost., con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto la legittimità costituzione dell'art. 1/1, lett. b) D.Lgs. cit. in quanto "espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito "la Corte Europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13 Cost., comma 2) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito".

6.2.3. Precisato il concetto di autonomia fra i due procedimenti ed il contenuto all'art. 1/1, lett. b) D.Lgs. cit., resta ora da verificare in concreto se e in che termini il processo penale possa interferire con quello di prevenzione.

Le ipotesi che la prassi può evidenziare sono due: a) materiale probatorio prodotto nell'ambito del giudizio di prevenzione, derivante da processi penali già conclusi; b) materiale probatorio acquisito dal Pubblico Ministero a seguito di indagini: b1) ma non sottoposto al vaglio del giudice penale; b2) sottoposto al vaglio di un giudizio penale in corso.

Nella prima ipotesi, se pure è vero che il processo di prevenzione è indipendente da quello penale, è, però, del tutto intuitivo che il giudice della prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che ha già esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione.

Facile è il giudizio di prevenzione ove il processo penale si sia concluso con la condanna dell'imputato: quei fatti-reati, sicuramente possono essere posti a fondamento anche di un giudizio di pericolosità sociale sempre che, ovviamente, sussista il triplice requisito di cui si è detto e, nel caso di confisca, vi sia anche la correlazione temporale fra l'attività delittuosa e l'incremento che si intende neutralizzare: "l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare": Corte Cost. n. 24 del 2019.

Il processo penale, però, può concludersi anche con il proscioglimento dell'imputato, sicchè, ove quegli stessi fatti siano posti a fondamento dell'azione di prevenzione, resta da esaminare se e in che termini possano essere utilizzati dal giudice della prevenzione.

Se il processo si è concluso con l'assoluzione piena (nel merito) dell'imputato, e la misura di prevenzione viene richiesta sulla base di quello stesso materiale probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che "benchè non sussista rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso, il giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale": Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117. Tale principio è stato ribadito anche in epoca recente (ex plurimis: Sez. 1, n. 43826/2018, Rv 273976) e null'altro ad esso si ritiene, in questa sede, di aggiungere.

Ma, il processo penale può concludersi con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito: può, infatti, concludersi anche con una sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) o di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.). In questi casi, com'è intuitivo, ove i fatti-reato siano accertati (ad es. mancanza o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita; intervenuta prescrizione, amnistia), non vi è dubbio che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fatti, dare ad essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità.

Stessa situazione si verifica quando l'imputato sia assolto ex art. 530/2 c.p.p., oppure perchè la prova (ad es. intercettazioni) sia ritenuta inutilizzabile, proprio perchè quei fatti - ove accertati nella loro oggettività

ritenuti non sufficienti (nel merito o per preclusioni processuali) per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità: è questa, ad es., la situazione che si è verificata nel caso di specie, in cui il Tribunale, correttamente, ha valorizzato, ai fini del giudizio di pericolosità del proposto, i fatti risultanti da due procedimenti penali conclusosi con due assoluzioni del D.P. non nel merito, ma per ragioni giuridico-procedimentali (nell'un caso a causa della declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate e nell'altro sulla base della qualificazione giuridica della figura del funzionario dello IACP: cfr infra p. 6.3.).

Sul punto, quindi, si ritiene di dissentire da quella giurisprudenza che, in modo assertorio, ha sostenuto che, nel caso di proscioglimento dell'imputato "l'unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei "fatti accertati" in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dove si discuta dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b, riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti": Sez. 1, n. 43826/2018, Rv 273976 (in motivazione).

Il giudizio di prevenzione, però, può essere promosso anche ove, a carico del proposto, non sia mai stato proposto un giudizio penale: ad es. perchè la notizia criminis, è stata archiviata; perchè l'indagato è deceduto; perchè le prove raccolte non furono ritenute sufficienti a sostenere un'accusa penale; perchè l'azione penale era già paralizzata, al momento della conoscenza della notizia criminis, da una causa di estinzione o di improcedibilità.

In questi casi, il giudice della prevenzione, dopo avere ritenuto - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunto entro precise fattispecie penali), deve, more solito, valutare - senza i limiti stringenti della prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i requisiti previsti dall'art. 1/1, lett. b) D.Lgs. cit., dandone conto nella motivazione: in terminis Sez. 1, 31209/2015, Rv 264320.

Stessa situazione, *mutatis mutandis*, si verifica nel caso in cui sia contemporaneamente pendente il giudizio penale: in tale ipotesi, stante l'autonomia dei due giudizi, il giudice della prevenzione, può autonomamente stabilire se quei fatti abbiano una rilevanza penale e, quindi, decidere sulla pericolosità del proposto: in terminis, Sez. 1, n. 6636/2016, Rv 266364.

Questo sistema - parallelo ed autonomo al giudizio penale - trova un preciso riscontro nell'art. 28 D.Lgs. cit..

La suddetta norma prevede la revocazione della confisca "solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura" in una delle seguenti tre ipotesi:

- a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
- b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
- c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

Un confronto con il parallelo istituto della revisione penale di cui all'art. 630 c.p.p., evidenzia che le uniche ipotesi coincidenti fra i due istituti sono quelle (marginali): 1) della scoperta di nuove prove (art. 28, lett. a; art. 630, lett. c); 2) delle falsità che abbiano condizionato il giudizio (art. 28, lett. c; art. 630, lett. d).

Invece, completamente diversa è l'ipotesi del contrasto di giudicato.

Nella revisione, l'evenienza del contrasto di giudicati è prevista e disciplinata nelle lett. a) b).

L'art. 28 D.Lgs. cit., invece, stabilisce che la confisca possa essere revocata solo "quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca".

Il che significa che:

- a) la sentenza penale (quand'anche di assoluzione) non comporta automaticamente la revocazione della confisca;
- b) la confisca può essere revocata solo ed esclusivamente se i fatti accertati con sentenza penale definitiva escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. La legge, come può notarsi, pone l'accento non sull'esito (assolutorio) del giudizio penale, ma sull'accertamento di fatti che escludano "in modo assoluto" (non, quindi, in modo "dubitativo") presupposti della confisca. Il che è come dire che il giudicato penale interferisce - ex post - sull'esito del giudizio di prevenzione solo e solamente se risulti pienamente accertata, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti-reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca. Resta, quindi, esclusa dall'area di operatività della revocazione quella "zona grigia" costituita da quei fatti che, benchè inidonei alla condanna

in sede penale, tuttavia, continuano ad avere una valenza positiva ai fini del giudizio di prevenzione e, pertanto, non sufficienti ad un provvedimento di revocazione della confisca.

In altri conclusivi termini, può affermarsi che resta confermato quanto si è, innanzi illustrato in termini di rapporti fra giudizio penale e giudizio di prevenzione.

Sotto questo profilo, pertanto, può condividersi quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 13638/2019 cit. ed enunciarsi il seguente principio di diritto: "In materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui al D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, comma 1, lett. b), attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti-reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca".

6.2.4. I suddetti principi sono stati puntualmente applicati al caso di specie.

Infatti, fermo restando quanto si è già detto al precedente p. 6.1. e quanto si dirà al seguente p. 6.3.:

a) il requisito della "delittuosità" della condotta del ricorrente, risulta ampiamente dimostrato avendo i Giudici del merito nel dettaglio evidenziato la circostanza che il D.P. aveva posto in essere una serie di condotte delittuose indubbiamente destinate ad ingenerare un profitto illecito: a nulla, quindi, vale l'osservazione che tra i reati per i quali è in corso un procedimento penale nei confronti del proposto vi sia anche quello associativo, in quanto la contestata associazione per delinquere, nel caso in esame, null'altro è se non il "collante" di una serie di reati-fine anche contro il patrimonio;

b) anche l'ulteriore requisito del vivere "abituale" con i proventi dell'attività delittuosa, risulta ampiamente scrutinato nel decreto di confisca emesso la Tribunale - poi confermato e richiamato dalla Corte di appello - e, a dir del vero, non risulta neanche contestato in toto nei ricorsi che qui ci occupano che sono più che altro tendenti a restringere il periodo di pericolosità sociale ma non ad escluderlo totalmente, essendo privi di significative argomentazioni sul punto in contrapposizione a quelle dei Giudici del merito.

6.3. Tali principi consentono, ora, di affrontare la trattazione delle questioni poste in sede di gravame, con le ulteriori precisazioni che si renderanno necessarie, caso per caso.

Giova, infatti, rilevare che, nel caso in esame, il giudizio di pericolosità sociale di D.P.G. in uno specifico arco temporale (presupposto per l'adozione del provvedimento di confisca) non si fonda esclusivamente sulle emergenze di giudizi assolutori ma anche - ed in principalità - sulle emergenze di un giudizio penale

ancora pendente e quindi ha un range di valutazione ben più ampio dei singoli approdi penali di archiviazione delle vicende o di assoluzione per ragioni formali.

A ciò si aggiunge che gli ulteriori procedimenti penali (rispetto a quello ancora oggi pendente) nei confronti del D.P. si sono conclusi due con sentenze assolutorie legate a ragioni giuridico-procedimentali (nell'un caso a causa della declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate e nell'altro sulla base della qualificazione giuridica della figura del funzionario dello IACP), ed un terzo con decreto di archiviazione che, come è noto, richiede per la sua emissione un accertamento ben diverso rispetto alle sentenze di merito.

Nel caso in esame risulta, poi, che i Giudici di merito (cfr. in particolare decreto di confisca del Tribunale) con motivazione tutt'altro che assente o meramente apparente hanno chiarito che:

a) se è vero che il D.P. non ha mai avuto condanne, men che meno per delitti suscettibili di produrre redditi, è altrettanto vero che gli atti acquisiti al procedimento n. 25639/06 R.G.N.R. (ed invero anche le circostanze emerse nell'ambito degli altri procedimenti penali definiti con assoluzione o archiviazione ed esaminati nel decreto di sequestro) contengono tutti gli elementi di fatto necessari per formulare, in piena fondatezza, il giudizio di pericolosità dello stesso avendo detto soggetto operato mediante la creazione - a fianco a società effettivamente ed attivamente collocate nelle diverse realtà imprenditoriali, con svolgimento di attività economica concretamente orientata alla produzione di beni o servizi - di società di comodo e/o società-schermo, che nascevano o si trasformavano nel corso del tempo in scatole da utilizzare per drenare risorse economiche;

b) la disamina contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare in relazione al capo associativo evidenzia in modo analitico e documentato la massiccia e prolungata attività del gruppo, la sussistenza di un gruppo societario che costituisce una vera holding riferibile al D.P. e l'intensa attività di direzione del gruppo svolta da quest'ultimo, evidenziandone tutta la complessa struttura e gli innumerevoli illeciti penali realizzati;

c) il modo di operare di questo gruppo emerge con sufficiente chiarezza dagli addebiti penali, compendati in decine di capi di imputazione costituiti essenzialmente da fattispecie di appropriazione di risorse economiche di talune società del gruppo, trasferite su altre società e variamente sottratte alla compagine ritenuta da abbandonare, non senza fattispecie di bancarotta, negli isolati casi in cui le società pervenivano ad una dichiarazione di fallimento;

d) anche a prescindere dagli episodi che hanno dato causa ad imputazioni di bancarotta, sono emerse diciotto società utilizzate per drenare risorse, esaminate nell'ordinanza cautelare con i menzionati addebiti appropriativi, così come fattispecie di violazione della disciplina tributaria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,

artt. 3 e 10 e fattispecie di truffa, per non parlare degli addebiti di cui agli artt. 648-bis e ter c.p., per i soggetti che non avevano concorso nel reato;

e) il fatto documentato dal D.P. che sono intervenute plurime sentenze della Giustizia Tributaria e talune pronunzie del Tribunale civile di Milano che hanno escluso ogni addebito tributario in capo al predetto, ritenendolo estraneo ai fatti, sebbene non irrilevante, non appare affatto decisivo o capace di mutare le sorti delle valutazioni espresse dal Tribunale in quanto, innanzitutto, tutte le pronunzie in questione si muovono nell'ambito di giudizi cui è estraneo l'organo di accusa del procedimento penale e si formano su materiale e con regole del tutto diverse da quelle oggetto del procedimento penale e del procedimento di prevenzione, mediante acquisizioni esclusivamente documentali e, in secondo luogo, a prescindere dalla parzialità delle pronunzie menzionate (attengono solo ad alcune società e non ne risulta la definitività), le Autorità menzionate hanno effettuato solo una valutazione di insussistenza degli elementi per riferire al D.P. il ruolo di amministratore di fatto delle diverse società di cui agli addebiti tributari. Tale valutazione non vincola pertanto nè il giudice penale che si occupa della vicenda nell'ambito del procedimento penale pendente, nè il giudice della prevenzione;

f) le risultanze indiziarie del procedimento penale sono confermate da esplicite dichiarazioni di vari soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende in discussione e da molte e decisive acquisizioni provenienti dalla PG-Guardia di Finanza, compendiate nelle informative in atti; sono state ascoltate collaboratrici come B.A. e M.E., segretarie storiche del gruppo, le quali hanno offerto una ricostruzione delle modalità di operare del gruppo e dei diversi ruoli e segnatamente del ruolo centrale di D.P., il quale controllava e decideva qualsiasi cosa rilevante riguardasse le società dell'arcipelago, a prescindere dalla formalizzazione degli organi amministrativi, questi ultimi meri esecutori privi di capacità decisionale e spesso ignari delle scelte, che gli venivano semplicemente comunicate affinché le eseguissero; in tale quadro rientrano anche dichiarazioni "illuminanti" di altri soggetti ( R.S., P.R., A., D.V., D., Fe., Sp., Co., D', Mo. ed altri), nonché molte delle conversazioni intercettate in cui si documenta anche come venissero manovrate le "teste di legno" di volta in volta utilizzate per l'amministrazione formale delle società destinate alla chiusura, pilotandone anche le dichiarazioni da rendere alla Polizia Giudiziaria o facendo in modo che neppure comparissero, inoltre anche la documentazione sequestrata personalmente al D.P. e contenuta, fra l'altro, nella sua borsa da lavoro da ampio conto, sia pure sotto forma di appunti manoscritti o di contabilità rudimentale, della piena titolarità e disponibilità in capo al predetto di tutte le società gravitanti nell'arcipelago economico ed imprenditoriale posto sotto attenzione;

g) le imputazioni a carico del D.P. si sono arricchite in sede di richiesta di rinvio a giudizio, anche con addebiti inerenti il trasferimento fraudolento di valori (L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies), ed hanno passato il vaglio dell'udienza preliminare con rinvio a giudizio;



h) il D.P., nel proprio esame e negli atti difensivi che ha prodotto, si è sostanzialmente limitato a negare gli addebiti e la riferibilità allo stesso delle società attinte dal provvedimento di confisca e le sue dichiarazioni sono state dal Tribunale qualificate "vaghe, generiche, reticenti e confuse".

La Corte di appello ha, sostanzialmente, avallato quanto affermato dal Tribunale in ordine ai profili sopra indicati e, del resto, v'è da dire che neppure nel ricorso qui proposto nell'interesse del diretto interessato la difesa del ricorrente ha indicato elementi specifici sottoposti alla Corte di appello (e da questa obliterati con conseguenze valutabili da questa Corte di legittimità) per ribaltare le valutazioni di merito operate dal Tribunale della prevenzione.

Trattasi, come si è visto, di una valutazione ad ampio raggio delle condizioni che hanno portato i Giudici di merito a fondare il giudizio di pericolosità di D.P.G., di una valutazione rigorosa proprio sugli "elementi di fatto" che hanno portato a ritenere che il D.P. abbia vissuto (almeno in parte) con i proventi di attività delittuose alla quale risulta essersi proceduto, di una decisione adottata nel rispetto dei poteri che non solo la legge ma anche la giurisprudenza riconoscono al giudice della prevenzione e che, di conseguenza, non consente di ravvisare sotto i profili esaminati negli indicati provvedimenti di confisca di prevenzione vizi emendabili in questa sede.

Per l'effetto, i motivi di ricorso nei quali sono state dedotte le questioni esaminate nel presente paragrafo devono ritenersi non fondati.

7. La sproporzione patrimoniale: la questione della confusione tra risorse lecite e risorse illecite, lo "scudo fiscale", i rapporti tra sequestro penale e confisca di prevenzione.

Come è noto, la legge prevede che, per procedere all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, è necessario che il proposto "disponga" direttamente od indirettamente di beni di valore "sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando... si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Fermo restando che la ricostruzione del patrimonio del proposto e della situazione reddituale dello stesso riguarda questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che comunque gli elaborati redatti dai consulenti in sede di primo e secondo grado dei giudizi di merito risultano avere fornito risposta adeguata alle contestazioni sollevate dalle parti (anche in relazione alle consulenze di parte ed ai documenti prodotti dagli interessati), va detto che la principale questione di diritto sul punto riguarda la problematica legata al fatto che decreti sia del Tribunale che della Corte di appello hanno evidenziato una inestricabile "confusione" venutasi a creare tra risorse lecite ed illecite del D.P. e, sul presupposto della sproporzione reddituale dello stesso, hanno disposto la confisca della quasi totalità dei beni nella "disponibilità" del proposto.

Non sfugge che la norma di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 dispone testualmente che può procedersi alla confisca dei beni che "risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" e che detta norma richiede un requisito più stringente rispetto all'art. 20 del medesimo decreto atteso che, mentre si può procedere a sequestro di prevenzione in presenza "sufficienti indizi", per la confisca il legislatore ha utilizzato il verbo risultare declinato nella forma indicativa presente ("risultino").

Il dettato normativo non regola, invece, la questione relativa alla problematica, tutt'altro che infrequente, della "confusione" nel patrimonio del proposto - dedito ad attività commerciali o imprenditoriali - tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita: del resto, per un principio di stretta legalità e di compatibilità costituzionale del sistema, è chiaro che l'oggetto del sequestro non possa che riguardare - come recita la norma - solo i beni di valore sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e/o "frutto di attività illecite" e quelli che costituiscono il reimpiego delle stesse attività illecite.

Questa Corte di legittimità con un principio certamente estensibile anche al caso qui in esame ha chiarito che "... il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima" (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, Richichi, Rv. 237448).

In tempi più recenti (Sez. 5, n. 12493 del 17/12/2013, dep. 2014, Cinà, non mass.), con riferimento ad un caso di confisca di prevenzione relativa ad un soggetto "pericoloso qualificato" ma con un principio certamente applicabile anche ai cc.dd. "pericolosi generici" si è chiarito che non può bastare che un determinato soggetto sia socialmente pericoloso ed abbia messo in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l'ablazione di beni destinati all'attività produttiva e comunque conseguiti grazie ad essa, essendo necessario provare che l'attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal potere e dall'intervento del soggetto pericoloso: occorre invece la prova, secondo lo statuto probatorio del giudizio di prevenzione, che l'azienda sia "frutto di attività illecita" e, ancora più in particolare occorre a) che l'acquisto originario sia stato reso possibile dall'attività illecita

dell'acquirente (o del fondatore), in qualunque modo espletata, pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l'attività - illecita - e l'acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l'accumulo di ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita del titolare, perchè solo in questo caso può dirsi - stando al dettato normativo - che l'incremento patrimoniale è "frutto di attività illecite".

In dottrina si è, poi, evidenziato che il fatto che possono formare oggetto di sequestro e confisca, oltre ai beni frutto di attività illecite, anche quelli che ne costituiscono il reimpiego risponde alla ratio di sottrarre al soggetto pericoloso ogni utilità inquinata perchè derivante, direttamente o indirettamente, dal crimine. Tuttavia, il distinguo, limpido sotto il profilo teorico, può non esserlo altrettanto in pratica, in quanto si assiste spesso alla commistione, nello stesso bene, di capitali leciti ed illeciti. Può accadere, ad esempio, che il cespite sia stato acquistato con capitali di provenienza in parte lecita e in parte illecita oppure che redditi leciti siano stati impiegati per incrementare il valore di un bene frutto o reimpiego di attività illecita oppure, ancora, che capitali illeciti siano stati investiti a beneficio di beni di lecita provenienza.

Al riguardo, come già sopra accennato, la giurisprudenza ha operato una serie di chiarimenti, che impongono al giudice incaricato di decidere sulla misura patrimoniale una attenta disamina dei profili fattuali e delle allegazioni difensive onde consentire ove possibile lo scorporo delle immissioni di illecita provenienza da quanto risulti legittimamente acquisito, procedendo poi alla sola confisca pro quota.

Si è, ad esempio, chiarito (v. Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, Ripepi, Rv. 256788) che, quando risulti che un immobile lecitamente acquistato sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione dei distinti valori pro quota. In conformità agli scopi nella disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite è, pertanto, stata ritenuta legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su di un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poichè, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione.

Per converso, il predetto principio civilistico è tornato ad essere valorizzato in giurisprudenza per affermare la legittimità della confisca di fabbricati costruiti su terreni sottoposti a sequestro e poi a confisca, ancorchè non menzionati nei provvedimenti ablativi, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato

resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto.

In sostanza, al di là dei principi formalmente richiamati, la misura va a colpire, nella loro interezza, beni che, ai fini di prevenzione, sono ritenuti non suscettibili di valutazione separata.

Il tema del discrimine tra rapporti leciti ed illeciti va però impostato in modo peculiare con riferimento alle attività economiche, nell'ambito delle quali contributi - in termini di interessi soci e capitali - di provenienza lecita ed illecita finiscono - come risulta essere avvenuto nel caso in esame - per fondersi in un tutto inscindibile.

Tale considerazione, ancorata ai dati fenomenici ha sorretto la costruzione giurisprudenziale (v. Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871) dell'impresa mafiosa ed ha giustificato il principio per il quale la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità ed alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile a mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati agevolati dall'organizzazione criminale. Peraltro, nel caso di impresa (mafiosa) costituita in forma societaria lo stesso ragionamento impone di estendere il sequestro e la confisca a tutto il patrimonio aziendale ed a tutto il capitale sociale, ivi comprese le quote sociali di terzi, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti. In quest'ottica, la giurisprudenza di merito non risulta avere incentrato l'indagine finalizzata alla confisca alla ricerca del reimpiego di proventi non giustificati od affatto estranei all'attività economica del proposto, ma ha teso a verificare se l'iniziativa economica si sia espansa ed abbia prodotto redditi beneficiando della sinergia del suo titolare con la consorteria mafiosa, notoriamente volta al condizionamento delle attività di impresa. A ritenere diversamente - nel caso di impresa mafiosa - si priverebbe di efficacia il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, strutturato e potenziato dal legislatore nella consapevolezza che è nel settore delle attività produttive che oggi si manifesta la maggiore pericolosità dell'indiziato mafioso, il quale sempre più di frequente trova rispondente alle sue finalità illecite non tanto acquistare singoli beni improduttivi o comunque non strumentali all'attività imprenditoriale, quanto a divenire egli stesso imprenditore anche se per interposta persona, acquisendo aziende già costituite, costituendone di nuove e comunque condizionando l'operare e lo sviluppo delle iniziative produttive non solo per investire e far fruttare una ricchezza inquinata ma anche allo scopo di accrescere le possibilità di infiltrazioni nel tessuto economico e sociale.

E' chiaro, pertanto, che dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità costituendo ad esempio il risultato di una determinata attività delittuosa essendo stata resa possibile la stessa solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppata grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente ad una situazione antiggiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Affermare i principi di cui sopra non significa affatto disconoscere l'orientamento secondo cui la confisca non può aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto bensì deve sempre riguardare singoli beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza, ma vuol dire solamente prendere atto che tale impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all'intera azienda.

Se il discorso che precede può ben valere per l'impresa mafiosa e quindi per i c.d. "pericolosi qualificati", occorre ora verificare se sia possibile applicare tali principi anche nei confronti delle imprese/società riconducibili ad un soggetto "pericoloso generico".

Orbene, ritiene il Collegio che tali principi siano estensibili, nel particolare caso in esame, anche al pericoloso generico, ciò attraverso la dimostrazione che la costituzione o l'acquisizione delle partecipazioni (anche solo di fatto) negli enti e nelle società e negli enti oggetto del provvedimento di confisca siano state in qualche modo strumentali al perseguimento delle attività illecite, così "sporcando" anche la parte di denaro di provenienza lecita eventualmente utilizzata nelle operazioni imprenditoriali de quibus.

E' quindi corretto quanto rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta allorquando, trattando della questione della confusione tra risorse lecite ed illecite, ha ricordato che il principio per il quale in caso di impresa esercitata in forma societaria e di strutture imprenditoriali complesse la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e al complesso dell'attività (Sez. 2 n. 9774 del 10 febbraio 2015 Agui) deve ritenersi applicabile, fermi restando i diversi presupposti per l'affermazione di pericolosità, anche in caso di pericolosità generica, poichè il bene non viene confiscato solo perchè il soggetto è pericoloso, ma perchè, in chiave dinamica, tale condizione determina l'oggettiva pericolosità di mantenere il bene nella disponibilità di chi è risultato appartenere ad una delle categorie soggettive di pericolosità (secondo quanto chiarito sempre dalle Sezioni Unite "Spinelli" sulla ragione d'essere stessa e sulla natura preventiva e non punitiva di tutto il sistema delle misure di prevenzione).

Sotto questo profilo è l'attività economica nel suo complesso gestita dal soggetto pericoloso a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato e delle relazioni economiche, per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e si confondono con quelli leciti, indipendentemente dalla qualifica della pericolosità.

Legittimamente, perciò, la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità e a quelli che costituiscono reimpiego di proventi non leciti (ex plurimis sez. 6, n. 35240 del 27 giugno 2013, Cardone), pur sempre nei limiti della provata riferibilità al soggetto delle imprese formalmente terze. Ai fini della confisca è infatti necessario raggiungere un grado di ragionevole certezza in ordine alla mancanza da parte dei terzi di un'autonoma partecipazione all'attività d'impresa e la impossibilità di distinguere l'attività imprenditoriale ordinaria da quella di reimpiego o occultamento del profitto, quanto meno con un criterio di certezza quanto all'an e di rilevante prevalenza in relazione al quantum.

A questo punto bisogna però fare un breve passo indietro ritornando alla distinzione tra le condizioni per attivare il sequestro di prevenzione rispetto a quelle per attivare la confisca di prevenzione: si è detto della diversità dei termini utilizzati dal legislatore che, mentre per il sequestro ha utilizzato le espressioni "si ha motivo di ritenere" e "sufficienti indizi" (art. 20), per la confisca ha utilizzato la parola "risultino" (art. 24).

Ritiene il Collegio che la predetta differenza terminologica sia semplicemente finalizzata a richiedere un maggiore substrato probatorio in caso di ablazione definitiva dei beni mediante confisca, situazione non richiesta per il sequestro di prevenzione che mantiene, invece, una funzione eminentemente cautelare. Tuttavia ciò non ha alcuna incidenza sulla ripartizione dell'onere della prova che continua a rimanere il medesimo che permea l'intero campo delle misure di prevenzione.

Del resto, l'analisi testuale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1 tiene ben distinte le due situazioni nelle quali può procedersi alla confisca:

a) quella nella quale "risulti" che il soggetto interessato (anche per interposta persona) sia titolare od abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di beni in valore sproporzionato al proprio reddito od alla propria attività economica;

b) quella nella quale "risulti" che i beni de quibus siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Ciò significa, innanzitutto, che non è necessario che i beni oggetto del provvedimento appartengano simultaneamente ad entrambe le citate categorie bastando la loro riconducibilità anche ad una sola di esse: la congiunzione "nonchè" preceduta da una virgola ha infatti nel testo della norma la sola funzione di

elencare le situazioni nelle quali può procedersi a confisca (distinguendo i beni dal primo tipo da quelli del secondo tipo) e non consente di ritenere che sia necessaria la contestuale ricorrenza delle due ipotesi.

Inoltre, il legislatore, sempre nel testo normativo in esame, ha inserito, con valenza per entrambe le indicate situazioni legittimanti la confisca, l'inciso "beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza", così ponendo a carico del proposto non un onere "probatorio" ma quantomeno un onere "giustificativo" della (legittima) provenienza dei beni.

In sostanza, il giudizio di prevenzione avente ad oggetto misure patrimoniali non si basa su un'inversione dell'onere della prova: la prova della sproporzione, infatti, è sempre a carico dell'accusa, gravando sul proposto, una volta che il suddetto onere - come nel caso in esame ed attraverso analitiche attività di accertamento - sia stato assolto, solo un onere di allegazione diretto a sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa.

Il legislatore, in altri termini, ha agito anche in questo campo con il legittimo meccanismo delle presunzioni, indicando, a titolo esemplificativo, quale possibile fattore individuante - anche unico - della illecita provenienza dei beni, l'incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, elemento questo dal quale - una volta che sia provato dalla pubblica accusa - può ragionevolmente risalirsi a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie come sono quelle di organizzazioni del tipo di quella posta in essere dal D.P..

Da ciò ne consegue che in tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, come è il caso in esame, la legge richiede che risulti la sproporzione reddituale o, in alternativa, che risultino concreti e validi elementi della provenienza illecita dei beni, anche sotto l'aspetto di reimpiego di illeciti guadagni, elementi dei quali la stessa legge fa un esempio (notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati), e soltanto in presenza di tali elementi, che il giudice di merito è tenuto ad accertare, è consentita la confisca, sempre che, come detto, l'interessato non dimostri (rectius: alleghi fondati elementi per ritenere) la legittima provenienza dei beni.

In tal modo - giova ribadirlo - non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di (il)legittimità costituzionale. Invero a carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza di quegli elementi, soltanto un onere di allegazione, poichè, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa.

Ciò del resto corrisponde al c.d. "principio di vicinanza della prova" ben noto in dottrina ed in giurisprudenza (v. Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245), principio che, pur essendo stato

coniato con riferimento al procedimento penale, ben può essere esteso anche al procedimento di prevenzione e secondo il quale "in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato; tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perchè è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva". Al proposto, infatti, non si chiede di allegare o provare un fatto negativo ("non ho commesso attività illecite"), ma di indicare specifiche circostanze positive, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa ("la mia attività è stata lecita, i miei averi sono proporzionati ai miei redditi ed alla mia attività imprenditoriale"), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti dei Giudici, dalle quali possa desumersi che l'attività illecita contestata non è avvenuta.

Bene, nel caso in esame, i Giudici di merito (anche attraverso gli esiti delle corpose consulenze tecnico-contabili) hanno compiutamente indicato gli elementi che legittimavano la confisca del patrimonio del D.P. unitariamente inteso (fatta eccezione per alcuni beni analizzati negli elaborati peritali e correttamente esclusi) e dei quali il proposto è "risultato" avere la disponibilità con un valore sproporzionato alla propria situazione economico/reddituale, così come hanno ampiamente ricostruito gli elementi che li hanno portati a ritenere che tutta la costellazione di società ed enti facenti capo a D.P.G. fosse destinata alla realizzazione del progetto criminoso portato avanti dallo stesso in una situazione non dissimile a quella sopra indicata delle società gestite (direttamente od indirettamente) dai c.d. "pericolosi qualificati", laddove le operazioni attuate dal proposto sul versante economico e finanziario sono rimaste geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione anti-giuridica ed hanno finito per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali ha inteso colpire anche con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego e che, per la loro stessa esistenza ed operatività, hanno condizionato l'operare e lo sviluppo delle (eventuali) iniziative produttive lecite.

A fronte di un siffatto quadro di sistema e dei concreti elementi evidenziati dal Giudice della prevenzione che hanno ricostruito una sistematica attività illecita commessa dal proposto, evidenziando la mancanza di documentazione idonea a tracciare il flusso di denaro da una società ad un'altra (v. consulenza C.), è stata proprio tale condotta che ha prodotto quella confusione tale da non consentire la ripartizione tra risorse lecite ed illecite e, di conseguenza, spettava al proposto allegare e dimostrare, D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 24, comma 1, quali fossero, in positivo, le attività lecite e a quanto ammontavano.

In tal senso non risulta però avere operato D.P.G. (che, come evidenziato, il Tribunale aveva già definito "vago, generico, reticente e confuso"), il quale, anche nei ricorsi che in questa sede ci occupano ha formulato sul punto censure aspecifiche che quindi non possono essere accolte.



7.1. Analoghe considerazioni non possono che valere anche con riguardo alla questione del ricorso al c.d. "scudo fiscale" ed alla sua incidenza sulla sproporzione delle condizioni economiche e patrimoniali del D.P..

Nel ribadire che la questione della sproporzione reddituale del D.P. è stata oggetto di accertamenti in fatto indicati sia dal Tribunale (pag. 68 e segg.) che dalla Corte di appello (pag. 4 e segg. e collegata consulenza) e che non possono essere oggetto di revisione in sede di legittimità se non legati ad una violazione dei principi di diritto che regolano la materia, rileva il Collegio che i decreti di confisca dei Giudici di merito e gli elaborati dei consulenti dagli stessi richiamati risultano avere correttamente preso in considerazione il "capitale iniziale" posseduto dal D.P. prima dell'insorgere della pericolosità sociale (capitale che peraltro non è comprovato che sia rimasto nella disponibilità dello stesso) ed avere evidenziato come il reddito e le rendite nette del proposto sono risultati essere di gran lunga inferiori alle somme ed ai prodotti finanziari confiscati.

La consulenza C., dopo avere analiticamente esaminato le doglianze contenute negli atti prodotti anche dal proposto ed avere ricostruito i redditi e altre rendite di ciascun componente la famiglia D.P. (v. volume 2, capitolo 4), li ha raffrontati con il valore dei beni/risorse finanziarie confiscati al proposto dei quali è risultato comunque avere la disponibilità, ha evidenziato (v. volume 1, pag. 442 e segg.) una chiara sproporzione tra i primi ed i secondi, chiarendo le modalità con le quali ha operato i conteggi e le differenze con gli esiti delle altre consulenze in atti.

Anche a voler prendere in considerazione la sola posizione di D.P.G. (sopraesedendo all'esame delle posizioni della moglie e dei figli che saranno esaminate nel prosieguo) la consulente della Corte di appello ha evidenziato che, a fronte di un reddito addirittura negativo (-110.569,99 Euro), al proposto sono stati confiscati beni per 18.061.054,40 Euro.

La Corte di appello risulta, comunque, aver preso in considerazione (v. pagg. 7-8 del relativo decreto e relativo richiamo all'elaborato peritale) la problematica del c.d. "scudo fiscale" di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis osservando testualmente che "in assenza di completa tracciabilità, dalla origine alla emersione, delle somme scudate non è possibile sottrarre le medesime alla generalmente affermata, nel patrimonio riconducibile al proposto, confusione e commistione tra proventi di origine lecita (ovvero riconducibili alla evasione fiscale sanata attraverso l'adempimento della obbligazione tributaria nelle forme previste per l'appunto dallo "scudo") e proventi od incrementi riconducibili a traffici illeciti che... non si esauriscono, anche sotto il profilo strettamente penale, nella mera violazione di norme tributarie".

La consulente C. ha, infatti chiarito che "non sono state conteggiate le somme relative allo scudo fiscale... in quanto lo scrivente perito non è in grado di conoscere la effettiva provenienza e composizione delle somme emerse, nè è possibile accertare se dette somme siano di lecita provenienza, come richiesto dal

quesito; infatti, dalla documentazione prodotta dal Dott. Bo. non risulta provata la costituzione, provenienza e tracciabilità delle risorse finanziarie, sin dalla loro origine, relative allo scudo" (v. volume 2 pag. 25) e, ancora, che "... le somme c.d. "scudate" (di cui ha beneficiato il sig. D.P.G.), a parere dello scrivente perito, non possono essere considerate tra gli ulteriori attivi prodotti dal proposto, nel 2009 e 2010, non potendosi affermare ed accertare che dette somme siano di lecita provenienza, come richiesto dal quesito, in quanto dalla documentazione prodotta dal Dott. Bo. non risulta provata - con una puntuale tracciabilità - la costituzione e la provenienza delle risorse finanziarie, sin dalla loro origine. Si rileva, peraltro, che con il Decreto Legge anticrisi che ha introdotto lo scudo fiscale è stata prevista la non punibilità di alcuni reati (tra cui: omessa e infedele dichiarazione, falso in bilancio, occultamento distruzione scritture contabili), mentre risultano punibili altri reati (come ad es. l'omesso versamento di ritenute ed IVA superiori a 50.000 Euro, l'emissione di fatture false, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il riciclaggio di proventi illeciti, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, le false comunicazioni sociali non commesse per eseguire occultare reati tributari "scudati").

Al riguardo ed in punto di diritto deve, innanzitutto, rilevarsi che mentre l'art. 240-bis c.p. nel quale con il D.Lgs. n. 21 del 2018 è stato trasfuso il D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies trattando del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che sono in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, prevede espressamente che "in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge", per contro il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 in materia di misure di prevenzione si limita a disporre "in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento di evasione fiscale".

Bisogna allora domandarsi se la volontà del Legislatore di non intervenire sul disposto del citato art. 24 sia legata o meno alla diversità di funzione delle due norme citate che peraltro trattano entrambe la problematica della sproporzione.

Il D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis del resto dispone al comma 4 che "... l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale," limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, già vigente art. 8, comma 6, lett. c), e successive modificazioni...", il quale a sua volta indica "l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2,3,4,5 e 10 nonché per i reati previsti dagli artt. 482,483,484,485,489,490,491-bis e 492 c.p., nonché degli artt. 2621,2622 e 2623 c.c., quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Da ciò ne deriva una prima conseguenza che è quella che l'accesso alla procedura del c.d. "scudo fiscale" di per sé incide sulla punibilità degli eventuali reati tributari e sugli altri reati sopra indicati ma, in ogni caso, non trasforma ex sé le somme di provenienza illecita in proventi leciti nel momento in cui gli stessi derivano da condotte delittuose diverse da quelle indicate.

A ciò si aggiunge l'osservazione che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "ai fini della applicazione della speciale causa di non punibilità introdotta dal D.L. n. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come ulteriormente modificato dal D.L. n. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (cosiddetto "scudo fiscale"), è preciso onere dell'interessato indicare gli specifici elementi e le circostanze dai quali poter desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono a quelle oggetto della condotta incriminata o comunque hanno attinenza con il reato contestato" (Sez. 3, n. 2221 del 06/10/2015, dep. 2016, Grossi, Rv. 266012).

Quanto appena esposto consente di ritenere corretto in punto di diritto quanto ritenuto dalla Corte di appello atteso che:

a) la confisca di prevenzione è stata adottata sul presupposto che il D.P. nel periodo di ritenuta pericolosità abbia vissuto (almeno in parte) con i proventi di attività delittuose anche diversi da quelli che potrebbero configurare meri reati tributari;

b) il D.P. non risulta avere adempiuto all'onere di indicare gli specifici elementi e le circostanze dai quali poter desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono esclusivamente a quelle oggetto delle condotte (violazioni tributarie) a lui contestate;

c) la situazione descritta non ha, quindi, una incidenza risolutiva nella valutazione della sproporzione patrimoniale.

Ciò porta il Collegio a ritenere non fondata la doglianza qui esaminata.

7.2. Ha, ancora, rilevato la difesa del proposto che il perimetro dei beni da confiscare è stato determinato nell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare al D.P., con la conseguenza che nel luglio 2008 l'intero provento dei reati in contestazione al D.P. è stato sottoposto a sequestro preventivo e non si è quindi mai verificata quella "confusione" con altri beni indicata dai Giudici di merito, nè vi sarebbe prova di attività di reimpiego di somme o beni di provenienza illecita.

Rileva al riguardo il Collegio che le affermazioni difensive sul punto del sequestro penale non risultano in alcun modo documentate nel ricorso che in questa sede ci occupa, così come non risulta documentata l'attuale permanenza in sequestro (penale) di beni del D.P. asseritamente prodotto o profitto dei reati allo stesso in contestazione, nè risulta documentato che la relativa questione sia stata specificamente sottoposta ai giudici di merito nel procedimento di prevenzione.

Quanto alla questione del "reimpiego" di somme o di beni di provenienza lecita, valgono anche in questo caso le osservazioni in precedenza effettuate con riguardo alla circostanza che sarebbe stato onere del proposto, in presenza pur sempre di una situazione di sproporzione patrimoniale (come detto da sola idonea a consentire l'emissione del provvedimento di confisca) documentare la provenienza lecita dei beni dallo stesso posseduti.

Tale onere non risulta tuttavia essere stato adeguatamente assolto e ciò rende non fondata anche tale doglianza.

8. La perimetrazione temporale della pericolosità del D.P. ed il suo collegamento con il provvedimento di confisca.

Una serie di questioni poste nei ricorsi dei terzi (cfr. in particolare ricorso di cui al superiore paragrafo 2.9.2) riguarda l'asserita erronea valutazione dell'arco temporale di pericolosità del D.P. che i Giudici della prevenzione collocano nel periodo 1996/2008 mentre i ricorrenti vorrebbero in linea di massima collocare nel periodo 2004/2005, ciò in quanto in quel periodo risulterebbero commessi i reati per i quali è in corso un processo penale a carico del proposto.

Si è già detto che laddove la questione sia stata posta dai terzi interessati la stessa è inammissibile perchè comunque riguarda direttamente ed esclusivamente la posizione del proposto, competendo al terzo solo l'onere di dimostrare che i beni oggetto di confisca non sono stati oggetto di intestazione fittizia.

Tuttavia la questione può essere affrontata in questa sede in quanto è stata indicata nella memoria (tempestivamente) presentata nell'interesse del proposto in data 3 maggio 2019.

E', innanzitutto, singolare che mentre i terzi ricorrenti tendono a restringere l'arco temporale di pericolosità del D.P. agli anni 2004/2005, la difesa del proposto, nella memoria citata, allarga detta forbice temporale al periodo 2002/2006 nel quale sono contestati al proposto nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma i reati-scopo che avrebbero portato ad un illecito accumulo patrimoniale.

Si è già sopra accennato che in situazioni come quella in esame l'ablazione patrimoniale si giustifica se - e nei soli limiti in cui - le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state

effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.

In punto di diritto deve, poi, essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato" (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).

Deve, però, essere anche evidenziato che nella sentenza sopra indicata si è chiarito che è lasciato interamente al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal che ne deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione.

Ebbene tale vulnus motivazionale non è ravvisabile nel caso in esame.

Infatti, già il Tribunale della prevenzione (cfr. pag. 61 e segg. del decreto di confisca, ma ancor prima con il decreto di sequestro) aveva adeguatamente spiegato le ragioni per le quali le vicende di penale rilevanza del D.P., a partire dall'addebito associativo, partono dal 1996 e si sviluppano sino all'emissione dell'ordinanza cautelare (2008) ed oltre.

Con estrema correttezza il Tribunale ha anche chiarito (pag. 67) che molteplici elementi logici alludono al fatto che il D.P. ha sviluppato, in modo coerente e secondo schemi analoghi, l'intera propria vita imprenditoriale al punto che sarebbe realistica l'ipotesi che gli schemi comportamentali seguiti dal proposto dal 1996 in poi siano sostanzialmente coincidenti con quelli tenuti in precedenza, dal momento che il suo universo patrimoniale risulta cresciuto a dismisura ed in modo continuo sin dall'inizio della sua attività lavorativa ed imprenditoriale e secondo schemi imprenditoriali operativi molto simili, peraltro, poi affermando, che deve tuttavia ritenersi che la sussistenza del presupposto in esame possa dirsi sufficientemente provata sul piano indiziario solo in aderenza alle condotte penalmente rilevanti su cui è

stato acquisito il materiale del procedimento penale citato ed esaminato dai Giudici del merito, quelle per l'appunto relative all'arco temporale 1996/2008.

La Corte di appello, a sua volta (pag. 4 del relativo decreto), ha sostanzialmente evidenziato di condividere la valutazione al riguardo operata dal Tribunale.

Deve, peraltro, aggiungersi che non risulta condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale ai fini della valutazione dell'arco temporale della pericolosità del D.P. a cui legare l'acquisizione dei beni oggetto di confisca si dovrebbe tener conto esclusivamente del momento consumativo dei reati in contestazione allo stesso idonei a produrre un profitto e non del periodo di durata del reato associativo atteso che, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi" (ex ceteris: Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705) e tali vantaggi ben possono essere costituiti dall'acquisizione con modalità illecite nel mercato di settore di una posizione predominante, essa stessa idonea a produrre profitti di natura economica.

Osserva, inoltre, il Collegio:

a) che a dir del vero è stato semplicemente asserito ma non documentato in questa sede dalla difesa del proposto che l'arco temporale cui si riferiscono i reati oggetto di contestazione nel procedimento penale che possono aver prodotto illeciti profitti patrimoniali sono limitati all'arco temporale indicato;

b) che proprio la consulenza C. (v. tabella pag. 443 del vol. 1), nell'ottica della valutazione della sproporzione parte ad esaminare dal 2002 i redditi prodotti dal D.P., estendendo poi tale analisi fino al 2013 quindi in un arco temporale nel quale, per espressa ammissione della difesa del ricorrente, rientrano inizialmente anche i reati produttivi di accumulazione illecita in contestazione nel procedimento penale e che si estende anche ad un momento successivo nel quale ben possono essere state effettuate operazioni di reimpiego delle risorse illecite precedentemente accumulate;

c) che, come già osservato, il proposto non ha allegato documentazione idonea a comprovare che le acquisizioni patrimoniali nel periodo di ritenuta pericolosità accertato dai Giudici di merito siano state effettuate con risorse di provenienza lecita.

Da ciò ne discende la non fondatezza anche della doglianza qui esaminata.

9. I ricorsi dei terzi interessati: questioni generali.

Si è già avuto modo di evidenziare come le questioni dedotte nei ricorsi dei terzi interessati riguardanti la pericolosità sociale di D.P.G. e la sproporzione patrimoniale dello stesso (peraltro ampiamente affrontate e risolte ai paragrafi che precedono) non potevano essere ammissibilmente dedotte in quanto agli stessi competeva solo l'onere di rivendicare l'esclusiva proprietà e/o disponibilità dei beni a loro rispettivamente facenti capo ed attinti dal decreto di confisca, così da escludere che ci si trovi in presenza di situazioni di intestazione fittizia regolate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26.

In tale ottica vi rientrano anche le questioni strettamente connesse con la problematica della delimitazione dell'arco temporale di pericolosità del D.P. sollevate dalle società terze ricorrenti (cfr. motivi di ricorso riassunti ai superiori paragrafi 2.1.5 - 2.5.2 - 2.6.1 - 2.7.1 - 2.9.2 - 2.10 - 2.11 - 2.12 - 2.13 2.14 - 2.15 - 2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19 - 2.20 - 2.21 - 2.22 e 2.23) che, a seconda dei casi, hanno evidenziato di essere state costituite prima del periodo di accertata pericolosità del D.P. (è il caso delle società Eurogroup Società Cooperativa a r.l., Seabond S.r.l., Tecnica Facility Management S.p.a., Pellino S.r.l. e Capitolina S.r.l.), ovvero in epoca successiva alla cessazione della pericolosità temporale dello stesso (è il caso delle Activity Società Cooperativa, Essential Società Cooperativa, Altais Servizi Società Cooperativa e Moving Planet Società Cooperativa, Actess S.r.l., G.P.S. S.r.l., GMV Logistic S.r.l. e Geserv S.r.l.).

Va detto subito - ma solo per dovere di chiarezza - che quanto alle società HI.P. S.r.l., Società Agricola Soiser, Hopan S.r.l., Abacus S.r.l., Archimede 2007 S.r.l., Sopar S.r.l., Consorzio Coseva le stesse risultano essere state costituite in epoca ricompresa tra il 1996 ed il 2008 e quindi, come già sopra evidenziato, nel periodo di accertata nel merito pericolosità sociale del D.P..

Ma la questione non è questa: non è, infatti, rilevante il momento di costituzione delle società, le cui partecipazioni o la cui "disponibilità" da parte del proposto ben possono essere state acquistate anche in un momento successivo a detta costituzione, atteso che - come detto - è condivisibile l'assunto del Tribunale che, occupandosi nel proprio decreto di confisca (pag. 86 e segg.) della problematica relativa ai beni acquisiti prima dell'inizio della pericolosità del D.P., ha escluso che la parte del patrimonio realizzata dal proposto fino a 1996 sia da ritenere tout court estranea al perimetro della confisca, osservando al riguardo che "attesa la natura economica e giuridica dei beni in discussione (società, denaro liquido, aziende di vario genere, ecc.), è evidente che anche il patrimonio di cui il proposto aveva la disponibilità in quell'epoca è stato utilizzato per lo svolgimento dell'attività posta in essere successivamente, confondendosi irrimediabilmente con quello entrato successivamente nella sua disponibilità, nel periodo di pericolosità sociale". Così come non è neppure rilevante il fatto che il D.P. abbia acquisito beni o costituito (o fatto costituire per il perseguimento dei propri fini) società in epoca successiva alla cessazione della pericolosità sociale che lo stesso Tribunale ha teso ulteriormente a spostare in avanti "fino al 2010 ed oltre", in quanto, ha sempre chiarito il Tribunale "l'intestazione a terzi o la natura fittizia o fiduciaria di tale riferibilità apparente costituisce la prova del nove della illiceità del meccanismo messo su dal proposto e

travolge l'insieme dei beni acquisiti ed anche quelli acquisiti successivamente alla cessazione della pericolosità, in quanto acquisiti certamente almeno in parte con l'impiego di redditi e capitali illeciti, senza che sia più possibile distinguerne la natura o la provenienza lecita o illecita: si sono confusi in modo irrimediabile e hanno prodotto ulteriore ricchezza".

In punto di diritto la questione relativa alla possibilità di disporre la confisca su beni oggetto di reimpiego di beni di provenienza illecita in epoca successiva alla cessazione della pericolosità non può che avere risposta positiva, infatti questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "in tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite" (Sez. 2, n. 21894 del 14/03/2012, Costa, Rv. 252829).

Superando ora la precedente comunque doverosa digressione e tornando al nucleo giuridico della questione, ribadisce il Collegio che quelle sopra evidenziate sono questioni estranee al perimetro nel quale potevano muoversi i ricorsi dei terzi ricorrenti ai quali competeva, invece, la sola dimostrazione dell'inesistenza dell'intestazione fittizia e, 'soprattutto, della assenza della "disponibilità" in capo al D.P. della compagini societarie e delle altre attività imprenditoriali attinte dal provvedimento di confisca.

A nulla rileva, innanzitutto, ai fini del procedimento di prevenzione che le società oggetto di confisca siano estranee al procedimento penale pendente nei confronti del D.P. non essendo ad esempio stata elevata alcuna contestazione alle stesse e trattandosi comunque di affermazione non documentata a questa Corte di legittimità.

Detta doglianza, oltre che involgente inammissibili questioni di merito, non è fondata essendo stati evidenziati nel decreto del Tribunale i rapporti che ricollegano le società oggetto del provvedimento di confisca alle complessive vicende di penale rilevanza che vedono coinvolto il proposto.

Ammissibili - ma non fondati - sono, invece, i motivi di ricorso nei quali si lamenta l'assenza di prova della "disponibilità" da parte del proposto dei beni de quibus (v. in particolare i motivi riassunti ai superiori paragrafi 2.7.2 e 2.24.2) o nei quali si sostiene che la prova dell'asserita interposizione avrebbe dovuto essere rigorosa come si evincerebbe dal disposto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 dove, anche in questo caso, il legislatore ha utilizzato l'indicativo presente ("accerta" che taluni beni siano stati fittiziamente intestati").

Innanzitutto, va chiarito che la simulazione (ex art. 26) e la "disponibilità" sono due differenti istituti giuridici.

Infatti il legislatore ha ben distinto:



a) la situazione nella quale la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti essere titolare, anche per interposta persona fisica o giuridica, del bene confiscabile di cui non possa giustificare la legittima provenienza: tale ipotesi, presuppone che il proposto sia il titolare del bene "per interposta persona fisica o giuridica": quindi, la norma prende in considerazione l'ipotesi che il proposto abbia alienato il bene confiscabile intestandolo, in modo simulato, ad un terzo;

b) la situazione nella quale la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo del bene confiscabile di cui non possa giustificare la legittima provenienza: questa ipotesi si differenzia, come si può notare, da quella precedente (ossia dalla simulazione), perchè prevede una fattispecie del tutto peculiare (la mera disponibilità del bene) che funge come una sorta di norma di chiusura dell'intero sistema volto a sottrarre i beni a soggetti pericolosi socialmente.

Questa Corte ha chiarito il concetto di "disponibilità" nei seguenti testuali termini: "in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la "disponibilità" dei beni - che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario" (ex plurimis: Cass. 8922/2016, Rv. 266142; Cass. 13193/2017).

E' chiara, quindi, la ratio sottesa alla suddetta norma: il legislatore ha inteso prendere in considerazione proprio le ipotesi più frequenti e, quindi, più pericolose, che si verificano quando il proposto, pur non apparendo mai nei vari passaggi di proprietà dei beni confiscabili, di fatto, li gestisca come un vero e proprio dominus: si tratta, lo si ripete, di una vera e propria norma di chiusura con la quale il legislatore ha inteso evitare un vuoto legislativo attraverso il quale il proposto avrebbe potuto eludere facilmente le rigide disposizioni dettate per la confisca.

Nel solco di quanto appena detto si è anche chiarito che "in tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene" (Sez. 5, n. 32996 del 11/04/2017, Rv. 271778).

La questione è stata poi affrontata e risolta correttamente anche dal Tribunale della prevenzione che (v. pag. 60 del relativo decreto) ha condivisibilmente ricordato, richiamando ulteriori assunti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità, che il concetto di disponibilità, di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, va inteso non in senso formale ma in senso sostanziale, fattuale. Non serve, quindi, dimostrare la titolarità che il proposto abbia di un bene, ma è sufficiente provare che questi ne determini la destinazione o l'impiego. Si

tratta di un concetto, perciò, esteso a tutte quelle situazioni in cui il bene ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorchè questi eserciti il potere su tali beni mediante terze persone. Nulla quaestio, o quasi, in punto di disponibilità diretta: il proposto, in questo caso, è titolare del bene oppure ne dispone brevi manu, sicchè la prova è certamente agevole; nel caso di disponibilità indiretta invece, è necessario provare che, al di là della formale intestazione del bene, il proposto ne risulti essere l'effettivo dominus: la prova di ciò può essere desunta da diversi elementi, quali il tipo di rapporto che lega il proposto al terzo formale intestatario, o anche l'incapacità del terzo di acquisire la titolarità dei beni.

A ciò si aggiunge l'ulteriore osservazione che anche il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 risulta nel caso di specie essere stato correttamente applicato avendo i Giudici dei merito effettivamente "accertato" la disponibilità del D.P. delle società e degli enti oggetto del provvedimento di confisca.

Nel caso in esame, infatti, non può revocarsi in dubbio che le consulenze disposte sia dal Tribunale che dalla Corte di appello hanno evidenziato per ogni società od ente una serie di indici che confortano la tesi accusatoria della riconducibilità ("disponibilità") al sostanziale dominus D.P. delle società e degli enti colpiti dal provvedimento di confisca ("sussistenza di un rapporto fiduciario tra le varie società ed il riferimento ad un unico centro decisionale").

Detto accertamento è, poi, andato al di là delle mere interconnessioni tra le società evidenziate dai consulenti perchè ha trovato granitico conforto in documenti, nelle testimonianze di soggetti in precedenza indicati e, persino, in attività di intercettazione.

Per contro i ricorsi delle società/enti terzi interessati si sono limitati genericamente a menzionare l'insufficienza probatoria degli elementi raccolti peraltro parametrando principalmente al contenuto della "consulenza C." e "trascurando" che la prova della disponibilità dei beni da parte del proposto ha trovato il proprio fondamento in ben altri ed ulteriori corposi elementi.

Ne consegue la declaratoria di infondatezza di tutti i motivi di ricorso sul punto.

10. I ricorsi dei terzi interessati: questioni specifiche.

Si è già detto della non fondatezza dei ricorsi delle società/enti terzi interessati oggetto del provvedimento di confisca in quanto ritenute nella disponibilità del proposto D.P.G.. E' ora venuto il momento di esaminare le questioni relative alle confische che hanno riguardato beni intestati a persone fisiche.

10.1. Nel ricorso formulato nell'interesse di R.L. (riassunto al superiore paragrafo 2.2.1) si sono segnalati il modesto valore delle quote societarie allo stesso intestate ed oggetto di confisca, la differenza di trattamento rispetto alla posizione di altro soggetto ( S.G.) al quale le quote societarie di proprietà sono

state oggetto di restituzione, nonchè l'assenza di approfondimento della posizione del ricorrente ritenuto intestatario fittizio di quote appartenenti al D.P., atteso che risulta appurato che R.L. aveva capacità reddituale per l'acquisto delle quote societarie ed ha assunto la carica di amministratore delle società in epoca successiva all'acquisto delle quote oggetto di confisca.

Risulta, invero, dagli atti che il R.L. è stato socio e legale rappresentante dal 2010 al 2014 della Emmeuno S.r.l. (società esercente l'attività di consulenza amministrativa di cui D.P.M. deteneva quote societarie pari al 99%, per un valore nominale di Euro 14.850,00, su un capitale sociale di Euro 15.000,00) e della Igest S.r.l. (società esercente l'attività di servizi nel settore immobiliare di cui D.P.I. deteneva quote societarie pari al 99%, per un valore nominale di Euro 14.850,00, su un capitale sociale di Euro 15.000,00).

Il valore nominale delle quote di partecipazione del R.L. nelle predette società è, pertanto, di 150,00 Euro ciascuna.

Nella consulenza redatta in sede in appello e costituente parte integrante del decreto impugnato si è evidenziato quanto segue:

a) il R.L. aveva la capacità reddituale per procedere all'acquisto delle quote societarie sopra indicate (cfr. pagg. 97-99 del volume 2 della consulenza C.);

b) la società Emmeuno S.r.l., per una serie di elementi indicati alle pagg. 274-276 del vol. 1 della consulenza C., è risultata riferibile al proposto anche perchè detiene partecipazioni in altre società del gruppo quali Archimede 2007 S.r.l., Consorzio Seva, Sipa Invest S.r.l., Sopar S.r.l. e Uerre S.r.l.;

c) anche la società Igest S.r.l., per una serie di elementi indicati alle pagg. 330-332 del vol. 1 della medesima consulenza, è stata ritenuta riferibile al proposto D.P.G. e ciò perchè anch'essa detiene partecipazioni in altre società del gruppo quali Archimede 2007 S.r.l., Consorzio Seva, Sipa Invest S.r.l., Sopar S.r.l. e Uerre S.r.l..

In sostanza, attesa la riconducibilità delle predette società all'universo imprenditoriale di D.P.G., le stesse sono state oggetto di confisca nel loro complesso (ivi comprese, quindi, le quote intestate ai singoli soci).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso formulato nell'interesse del R.L. non sia fondato.

Non è, infatti, qui in gioco la questione della capacità reddituale del R.L. di acquistare la quote di partecipazione societaria de quibus - peraltro di modestissimo valore nominale indubbiamente compatibile con la situazione economico-reddituale dello stesso - quanto, come detto, la questione verte su di un ben diverso aspetto al quale si ricollega un profilo probatorio non dissimile a quello già esaminato con riguardo alla posizione delle società ricorrenti.

Si è detto, infatti, che in caso di impresa esercitata in forma societaria e di strutture imprenditoriali complesse la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e al complesso dell'attività perchè il bene non viene confiscato in quanto il soggetto è pericoloso, ma perchè, in chiave dinamica, tale condizione determina l'oggettiva pericolosità di mantenere il bene nella disponibilità di chi è risultato appartenere ad una delle categorie soggettive di pericolosità.

Sotto questo profilo è l'attività economica nel suo complesso gestita dal soggetto pericoloso a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato e delle relazioni economiche, per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano.

In un simile panorama normativo-giurisprudenziale, competeva al ricorrente non tanto allegare di avere avuto la capacità economica di acquistare le quote di partecipazione nelle predette società, quanto piuttosto dimostrare di avere effettivamente esercitato i propri diritti come socio nei confronti delle stesse, di avere partecipato oggettivamente alla vita della società, se del caso rivendicando i propri diritti di socio nei confronti delle stesse, partecipando attivamente alle delibere assembleari, percependo gli eventuali utili pro-quota, dimostrando nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di amministratore di avere assunto decisioni in proprio e non quale "testa di paglia" del D.P.. Dimostrando, in sostanza, una propria reale autonomia di posizione nelle società che andasse al di là di essere mero intestatario di quote e che evidenziasse un oggettivo non coinvolgimento nel complesso illecito "programma" del gruppo D.P. del quale si è ampiamente detto in precedenza.

Tutto ciò non è stato fatto o messo in discussione nel ricorso che in questa sede ci occupa il che lo priva di elementi per ritenerlo fondato.

Resta solo da dire della questione del lamentato diverso trattamento riservato alla posizione del R.L. rispetto a quella di S.G., le cui quote sono invece state oggetto di revoca da parte della Corte di appello del provvedimento di confisca.

Al riguardo nella consulenza C. (v. vol. 2, pag. 100) si era evidenziato che il S.G. era socio della Pellino S.r.l. per la quota dello 0,68% (pari ad Euro 680,00) e che in merito alla capacità reddituale e finanziaria dello stesso per l'acquisto di detta partecipazione, non essendo stata prodotta alcuna documentazione, il perito non è stato in grado di rilevare alcunchè.

La posizione della società Pellino S.r.l. è stata principalmente trattata a pag. 355 e segg. del vol. 1 della consulenza C. e nell'elaborato peritale si sono evidenziati gli elementi di riconducibilità della predetta società al proposto D.P.G. il quale, attraverso la Melior Trust S.p.a., avrebbe sostenuto gli aumenti di capitale della Pellino S.r.l., per ingenti importi e senza averne la capacità finanziaria.

Ora, fermo restando che eventuali differenze di trattamento di posizioni similari operate dai Giudici di merito potrebbero al più costituire un vizio di motivazione per contraddittorietà ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio quindi non rientrante tra i casi di violazione di legge sindacabili in questa sede, rileva peraltro il Collegio che la posizione del R.L. e quella del S.G., sostanzialmente accomunate dalla modestia delle rispettive partecipazioni nelle società sopra indicate, erano comunque ben differenti sotto altri profili, atteso che mentre il primo - come detto - è stato anche legale rappresentante di società del c.d. "gruppo D.P." e, quindi, in contatto con il reale nucleo dirigente del gruppo stesso, il S.G. (v. vol. 2, pag. 100, della consulenza C.) è stato solo mero socio di una delle società del gruppo senza che siano emersi ulteriori specifici rapporti tra lo stesso, il proposto o altri soggetti dell'entourage di quest'ultimo.

10.2. Discorso non dissimile a quello di cui al paragrafo che precede può essere effettuato quanto ai ricorsi di P.L. (socio delle società Soiser S.r.l., Alfa S.r.l., BDP International S.r.l., Immobil Piave S.r.l., Baia S.r.l. e G. Service S.r.l.), di F.A. (socio della Sopar S.r.l.) e di V.A. (legale rappresentante della società Alfa S.r.l.), così come riassunti al superiore paragrafo 2.4..

Rileva il Collegio che detti ricorsi sono privi di fondamento oltre al fatto che propongono inammissibili questioni di merito.

P.L. risulta, infatti, aver assunto numerosi incarichi nelle società oggetto di confisca e sostanzialmente si era limitata a sostenere in sede di appello di avere avuto la capacità economica di procedere all'acquisto delle quote societarie risultate a lei intestate.

La posizione della stessa era già stata richiamata a pag. 62 del decreto di confisca del Tribunale laddove, analizzando il modus operandi del D.P., si era evidenziato che mentre le società destinate (o fintanto che restavano destinate) a svolgere attività imprenditoriale dotata di una certa effettività venivano intestate sempre agli stessi soggetti variamente gravitanti intorno al D.P. (tra cui la P.L. che ha confermato tale situazione), quelle che erano destinate (o venivano destinate nel corso del tempo) a cessare la loro attività dopo essere state svuotate dalle risorse economiche ed imprenditoriali venivano intestate a soggetti per lo più stranieri e senza alcuna competenza o potestà decisionale, se non proprio ignari della nomina o comunque destinati a fare da semplici capri espiatori.

Il ruolo della P.L. risulta essere stato chiaramente delineato come legato a società facenti capo all'universo imprenditoriale del D.P. e coinvolte nel già evidenziato illecito meccanismo operativo dello stesso.

La posizione della P.L. risulta, inoltre, adeguatamente approfondita in numerosi passaggi della consulenza C. ed in particolare (v. vol. 2, pag. 87 e segg.) laddove, a seguito di una dettagliata ricostruzione del patrimonio e della situazione economica della stessa, nonché dell'analisi di documentazione e delle risultanze di una consulenza di parte, si è testualmente evidenziato che "E' di tutta evidenza, quindi, che la

sig.ra P.L. con i propri redditi prodotti, al netto delle spese (sicuramente inevitabili), non fosse in grado di sostenere le spese ed i costi inerenti gli acquisti delle quote (ad eccezione della Alfa Srl e Baia Srl, nel 1991)".

Quanto alla posizione della F.A., la stessa in sede di appello aveva affermato che l'acquisto delle quote della Sopar S.r.l. è stato effettuato nel 2012, allorchè il proposto non era più pericoloso e che comunque la ricorrente presentava una condizione economica (a maggior ragione considerando anche le condizioni economiche del coniuge) per l'acquisto delle relative quote sociali pari all'11% del capitale sociale.

La posizione della ricorrente F.A. è stata analizzata dettagliatamente nella consulenza C. (v. vol. 2, pag. 80 e segg.) laddove si è dato atto che la quota dalla stessa posseduta quale socio della Sopar S.r.l. (società colpita nella sua interezza dal provvedimento di confisca in quanto ritenuta riconducibile al D.P.) ed acquistata mediante il versamento dell'importo di 8.750,00 Euro non era in realtà compatibile con la (autonoma) capacità reddituale della stessa, il che lascia ipotizzare che detta quota sia stata acquistata con il denaro di terzi.

Come si vede le posizioni della P.L. e della F.A. non sono dissimili a quella del R.L. precedentemente analizzata, alle quali si aggiungono situazioni di (almeno parziale) incompatibilità reddituale con l'acquisto delle quote di partecipazioni societarie dalle stesse possedute.

Peraltro, come già evidenziato, non sono esclusivamente risolutive le questioni di sproporzione economica e di mancanza di valorizzazione di alcuni elementi di reddito (come solo genericamente affermato dalla F.A.) - che all'evidenza devono principalmente riguardare il proposto e non il terzo - quanto entrano in gioco da un lato elementi diversi in presenza di società confiscate nel loro complesso poichè rientranti nell'universo imprenditoriale del proposto e, dall'altro, l'assenza di solidi elementi addotti dalle ricorrenti finalizzati a comprovare l'effettivo esercizio dei diritti vantati come socie e, più, in generale dimostrativi di una reale autonomia di posizioni nelle società che andasse al di là di essere mere intestatarie di quote e che evidenziasse un loro oggettivo non coinvolgimento nel complesso illecito "programma" del gruppo D.P. del quale si è ampiamente detto in precedenza.

Quanto, infine, alla posizione della ricorrente V.A. la stessa è risultata essere semplicemente la legale rappresentante della società Alfa S.r.l. e quindi risulta avere proposto ricorso non personalmente ma nell'interesse dell'indicata società la cui riconducibilità all'universo societario facente capo al D.P. è stata ampiamente analizzata nella consulenza C. (v. in partiColare volume 3, pag. 62 e segg.) ed è assimilabile a quella delle altre società oggetto del provvedimento di confisca delle quali si è già complessivamente trattato sopra.

10.3. Anche la posizione del ricorrente in proprio S.M. (socio di della Asa Gest S.r.l., per la quota del 40%, pari ad Euro 20.000,00) è assimilabile a quella dei ricorsi proposti nell'interesse della persone fisiche sopra esaminati e, in particolare, alla posizione di R.L..

Sostiene il ricorrente nell'atto di gravame indirizzato a questa Corte che è dimostrato e documentalmente provato che lo S.M. aveva regolarmente pagato la propria quota di partecipazione in Asa Gest S.r.l. ed aveva la capacità economica per effettuare tale investimento e che, comunque, la predetta società era stata costituita con provvista lecita e che l'oggetto della stessa era totalmente estraneo alle attività imprenditoriali esercitate dalle altre società oggetto di confisca.

In sede di appello il difensore aveva poi evidenziato che la società Asa Gest S.r.l. è stata costituita nel 2002, con amministrazione affidata, sin dalla costituzione, allo S.M., il quale si sarebbe sempre occupato della gestione societaria, senza rilasciare ad alcuno deleghe/procure, neanche bancarie.

Lo S.M., nel 2010, avrebbe poi deciso di rilevare il 40% delle quote sociali, con lo scopo di valorizzare la società (grazie alla sua ventennale esperienza nel settore amministrativo) al prezzo di Euro 20.000,00, pagato a mezzo di assegno addebitato sul suo c/c e tale importo sarebbe ampiamente compatibile con le proprie risorse reddituali.

Sempre nell'atto di appello, l'odierno ricorrente aveva segnalato l'assenza di "drenaggio" di risorse economiche, soprattutto in favore del proposto, la virtuosità dell'azienda, sottolineando la regolarità dell'amministrazione della società sempre tenuta dallo S.M., la stabilità della sede, la mancanza di acquisti di beni strumentali la cui natura non sia risultata essere pertinente con l'oggetto sociale, la regolarità contributiva ed erariale, l'assenza di debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, l'assenza flussi finanziari a favore del proposto e soggetti terzi, l'assenza di compensazioni tra crediti per costi fittizi e contributi previdenziali e l'assenza di prelievi anomali.

Va detto subito che non è qui in esame la confisca di Asa Gest S.r.l. quale compagine societaria la cui posizione è del tutto assimilabile a quella esaminata delle altre società colpite da confisca atteso che, come evidenziato nella consulenza C., sono emersi elementi che consentono di ricondurre la stessa al "Gruppo D.P." ed è stato altresì evidenziato (v. in particolare vol. 3, pag. 100 e segg.) che il 60% del capitale di Asa Gest S.r.l. appartiene ad Acquarius S.r.l. e che per l'acquisto in data 8/8/2012 di tale quota societaria per il corrispettivo di Euro 30.000,00 la Aquarius aveva ricevuto le risorse necessarie dai (suoi) soci: Symply Soc. Coop. e Idear Building Maintenance Soc. Coop., anche queste compagini riconducibili al "Gruppo D.P."

Non rileva altresì il fatto accertato (v. vol. 2, pag. 100 della consulenza C.) che lo S.M. aveva la capacità reddituale e finanziaria per l'acquisto (in data 25.3.2010) della quota della Asa Gest S.r.l..

Rilevano invece altri elementi quali:

a) il fatto che lo S.M. oltre che amministratore unico e socio di Asa Gest S.r.l. (già Farimm) è stato anche, in periodi rientranti in quello della accertata pericolosità sociale del D.P., amministratore unico del Consorzio Ageco, del Consorzio Acotras, di Ideal Building Maintenance Soc. Coop., di Seabond S.r.l., di Soiser S.r.l. nonché consigliere di Eurogroup Società Cooperativa a.r.l., tutte società ricollegabili all'universo imprenditoriale del D.P.;

b) il fatto che è stato evidenziato nel decreto di confisca del Tribunale che allo S.M. è stato attribuito il ruolo di organizzatore dell'associazione per delinquere nel procedimento penale pendente.

Rileva il Collegio che, anche in questo caso, in assenza di elementi volti concretamente a dimostrare che lo S.M. abbia effettivamente esercitato i propri diritti come socio nei confronti della Asa Gest S.r.l., dimostrando nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di amministratore di avere assunto decisioni in proprio e non quale "testa di paglia" del D.P. e, anzi, in presenza di elementi di segno contrario che hanno portato a ritenere un coinvolgimento del ricorrente nel complesso illecito "programma" del gruppo D.P. del quale si è ampiamente detto in precedenza, anche il ricorso qui esaminato debba ritenersi non fondato.

10.4. Solo parzialmente diverso da quelli fin qui esaminati è il ricorso formulato nell'interesse personale di R.S. (intestatario di una quota di partecipazione pari al 5% nella società Simab S.r.l. e di altra quota sempre del 5% del capitale nella Compagnia Investimenti S.r.l., quote entrambe oggetto di confisca e del valore nominale di 650,00 Euro ciascuna).

Il R.S., già nell'atto di appello datato 18 novembre 2016 (con allegati verbali di sequestro) aveva dedotto la "nullità del decreto di confisca per omessa notifica del decreto di sequestro (OMISSIS) quale socio". In sostanza, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva confiscato le predette quote di partecipazione nelle indicate società senza che le stesse fossero state oggetto di specifico previo provvedimento di sequestro e, comunque, senza che il decreto di sequestro gli fosse stato notificato in qualità di socio/persona fisica, segnalando, per contro che le notifiche del provvedimento di sequestro erano state fatte alle due società presso la sede legale delle stesse e che quindi solo in data (OMISSIS), aveva ricevuto la notifica del provvedimento di confisca delle proprie quote.

Nel ricorso che in questa sede ci occupa (riassunto al superiore par. 2.8.1) la questione è stata riproposta, unitamente a quella della omessa valutazione della capacità finanziaria e reddituale del R.S. necessaria all'acquisto delle due partecipazioni sociali, nonostante si sia trattato di un impegno economico oggettivamente esiguo. Si è, inoltre, segnalato il diverso trattamento rispetto a quello riservato ad altro soggetto ( S.G.) che si trovava in una situazione simile.



Osserva il Collegio che la questione procedimentale relativa alla omessa notifica al R.S. del decreto di sequestro delle quote di partecipazione societaria a lui intestate è manifestamente infondata.

Premesso il rilievo che la consulenza C. presenta una intrinseca contraddizione - peraltro qui irrilevante ma che deve doverosamente essere segnalata - nella parte in cui dapprima (v. vol. 1, pag. 126) si dà atto che il R.S. ha dedotto in appello la questione relativa alla confisca delle proprie quote nelle società menzionate e, poi (v. vol. 2, pag. 97), si afferma testualmente che il R.S. "non ha presentato ricorso in appello a tutela delle proprie quote oggetto di ablazione e, pertanto, per quanto attiene alla sua capacità reddituale e finanziaria per l'acquisto delle partecipazioni di cui trattasi, non essendo stata prodotta alcuna documentazione, lo scrivente non è in grado di rilevare alcunchè", va detto subito che non solo era stato espressamente disposto dal Tribunale il sequestro (poi divenuto confisca) della totalità delle quote del capitale sociale e del patrimonio delle società Simab S.r.l. e Compagnia Investimenti S.r.l. e tale situazione era ben nota al R.S. al quale erano stati notificati i relativi provvedimenti, ma anche perchè basta la mera lettura del verbale di sequestro redatto dal personale della Guardia di Finanza in data (OMISSIS) per rendersi conto di come in esso sia espressamente menzionato il sequestro delle quote dell'odierno ricorrente.

Per il resto valgono le medesime considerazioni già operate quando si è esaminata la posizione del ricorrente R.L. non senza avere sottolineato:

a) che il R.S. era certamente persona "addentro" alle vicende che hanno riguardato il proposto D.P.G., tanto è vero che il Tribunale nel proprio decreto di confisca (pag. 64) ha indicato il ricorrente de quo come soggetto che ha reso dichiarazioni contro il D.P., testualmente affermando: "Molte le ricostruzioni illuminanti, a cominciare da quella di R.S., personaggio già di elevato spessore ed impiego nelle iniziative imprenditoriali del D.P., che ricostruisce le modalità operative della holding, sempre con D.P. al centro del sistema solare, autentico dominus e padrone, circondato da una ristretta cerchia di persone quanto alle decisioni più importanti";

b) che il R.S. non ha rivestito nelle vicende in esame il mero ruolo di socio nelle società delle quali lamenta la confisca delle proprie quote di partecipazione essendo egli stato anche amministratore unico nei periodi di accertata pericolosità sociale del D.P. della Compagnia Investimenti Industriali, della Simab S.r.l., della Poliasset Geie, della Persse Italia Geie e della Foinpam S.r.l., nonché depositario della scritture contabili della Archimede 2007, e sindaco della Eurogroup Soc. Coop..

Infine, anche per quanto riguarda la denunciata diversità di trattamento con la posizione del S.G. non può che richiamarsi quanto già osservato con riguardo alla analoga questione sollevata dal ricorrente R.L. e trattata al superiore paragrafo 10.1.

Quanto detto impone il rigetto anche del ricorso formulato nell'interesse di R.S..

10.5. Su questioni parzialmente differenti da quelle fin qui esaminate è anche improntato il ricorso del terzo B.S. (legale rappresentante delle società Consorzio Ageco S.r.l., Sovrana Service S.r.l. e Cupreal Italia Geie).

10.5.1. La difesa del ricorrente ripropone (v. superiore paragrafo 2.4.2), innanzitutto, in questa sede la questione riguardante il fatto di non aver potuto garantire l'effettiva partecipazione dei terzi interessati al procedimento di prevenzione a causa della limitatezza delle proprie attività non retribuite ed afferma che il decreto impugnato avrebbe con argomentazioni sintetiche "liquidato" la vicenda.

Osserva il Collegio che il Tribunale aveva già adeguatamente risposto alla predetta doglianza (v. pagg. 56-57 del relativo decreto) così testualmente argomentando: "... le persone giuridiche attinte dal sequestro, a mezzo degli originari organi amministrativi non sostituiti (o non sostituiti immediatamente), hanno dato mandato a legali di propria fiducia per costituirsi e svolgere attività difensiva nel procedimento. Occorre dare conto del fatto che la difesa di tali soggetti ha posto una questione che deve essere affrontata preliminarmente in questa sede. Sul presupposto che l'attività difensiva svolta nell'interesse di questi soggetti giuridici non ha avuto remunerazione o compenso da parte dell'Amministrazione Giudiziaria delle menzionate società, le difese delle società costituite hanno eccepito un vulnus del diritto di difesa, suscettibile di travolgere la validità dello stesso provvedimento di sequestro, nonché dell'eventuale provvedimento finale di confisca.

E' doveroso sciogliere questo nodo in modo chiaro, così da consentirne una valutazione compiuta e consapevole nelle sedi successive che eventualmente si chineranno sulla vicenda.

La questione, ad avviso di questo Tribunale, va impostata in modo radicalmente diverso da quello proposto dalle difese delle persone giuridiche.

Innanzitutto va premesso e constatato che, in concreto, i soggetti giuridici de quo hanno svolto ampia attività difensiva compiuta e consapevole, articolando costantemente difese tecniche, istanze, sollecitazioni e depositando numerose e approfondite consulenze tecniche e da ultimo memorie conclusive, così che non si vede quale pregiudizio suscettibile di incidere sulla validità dei provvedimenti possa essere ipotizzato.

Tuttavia, pur senza sminuire il significato ed il ruolo del compenso del difensore rispetto ad un pieno estrinsecarsi del diritto di difesa, reputa il Tribunale che il punto non sia questo. Il profilo in esame è suscettibile di essere ricostruito secondo due percorsi, i quali conducono entrambi ad escludere il diritto alla rifusione delle spese legali sostenute per la difesa delle persone giuridiche costituite nel presente

procedimento. Una sostenibile ricostruzione potrebbe indurre a ritenere che le società, enti e persone giuridiche di cui si discute, attinte dal provvedimento di sequestro, con l'esecuzione giuridica e materiale del sequestro siano state private della possibilità, da parte dei propri organi amministrativi, di operare autonomamente ed in modo giuridicamente valido qualsiasi attività e particolarmente un'attività della pregnanza ed impegno come quella della costituzione in giudizio. Il provvedimento di sequestro ha consegnato tanto il possesso materiale e giuridico dei beni (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 21), quanto la potestà giuridica delle scelte inerenti tali enti in capo agli Amministratori Giudiziari, sotto la supervisione del Giudice Delegato. La società sequestrata non avrebbe alcuna possibilità di costituirsi legittimamente in qualsiasi tipo di giudizio attraverso gli organi societari - ancorchè non rimossi - senza una scelta in tal senso ed una specifica autorizzazione dell'Amministratore Giudiziario. Del resto, lo stesso Amministratore Giudiziario non può stare in giudizio o compiere altri atti di straordinaria amministrazione per tutelare l'interesse dei beni o società o aziende in sequestro senza l'autorizzazione del Giudice Delegato (art. 40, comma 3, D.Lgs. 159 cit.). Conseguirebbe a quanto sopra considerato che non essendo la costituzione di tali società ed enti stata autorizzata dall'Amministratore Giudiziario (a propria volta previa autorizzazione del Giudice Delegato), essa giuridicamente dovrebbe ritenersi come non avvenuta, in quanto il mandato difensivo è stato conferito da soggetto privo della legittimazione a rilasciarlo. Tutte le società ed enti costituiti nel presente procedimento dovrebbero, quindi, essere intese come non costituite, con tutte le conseguenze del caso.

Una seconda e, ad avviso di questo Collegio, maggiormente fondata ricostruzione muove dalla constatazione che il mandato difensivo è stato conferito dall'organo amministrativo pro tempore, ma successivamente al provvedimento di sequestro, allorché la legge assegna all'Amministratore Giudiziario le scelte relative all'amministrazione dei beni; tale mandato difensivo è stato conferito senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Giudiziaria (e senza quella del Giudice Delegato), ma ciò non determina l'inesistenza del mandato difensivo, in quanto conferito dal rappresentante legale pro tempore, bensì la sua inopponibilità all'Amministrazione Giudiziaria e dunque la sua estraneità al perimetro delle spese della società legittimamente liquidabili.

Consegue a quanto sopra considerato che le persone giuridiche che si sono costituite in giudizio hanno legittimamente e concretamente fatto valere le proprie ragioni nel giudizio, ma non debbano sopportare il pagamento delle spese legali".

La Corte di appello ha, poi, risposto alla medesima questione a pag. 9 del proprio decreto.

Ritiene l'odierno Collegio l'infondatezza della questione prospettata dalla difesa del B.S. essendo pienamente condivisibili le argomentazioni sopra riportate.

10.5.2. Manifestamente infondato - oltre che generico - è, poi, anche il motivo di ricorso riassunto al superiore paragrafo 2.4.1 nel quale si contesta la decisione della Corte di appello di cui all'ordinanza del 12 giugno 2018 per essere stato impedito al difensore di interloquire su di una nota depositata dal perito (rectius: consulente) di ufficio alla precedente udienza nella quale era impedito a comparire.

Risulta, infatti, dagli atti che con atto depositato nella cancelleria della Corte di appello in data 4 giugno 2018 (v. pag. 237 del fascicolo di udienza), in vista dell'udienza del 5 giugno 2018, l'avv. Francesco Scacchi ebbe a formulare istanza affinché "l'udienza di discussione della presente difesa possa essere differita ad altra data".

Alla successiva udienza del 12 giugno 2018 l'avv. Scacchi chiese "di poter esaminare il perito essendo stato impedito alla scorsa udienza".

La Corte di appello pronunciava quindi la seguente ordinanza: "La Corte, sentito il P.G. che esprime parere contrario, rilevato che il rinvio richiesto alla scorsa udienza dall'avv. Scacchi è stato chiesto ed accolto dalla Corte esclusivamente in riferimento alla discussione, rigetta l'istanza".

Al riguardo, deve essere evidenziato che all'udienza del 21 novembre 2017 era stato conferito dalla Corte di appello l'incarico di consulenza alla Dott.ssa C.C. ed il procedimento era stato rinviato al giorno 8 maggio 2018 al fine di consentire l'espletamento dello stesso e l'esame della consulente.

Con nota depositata in cancelleria il 27 marzo 2018 la Dott.ssa C. aveva però chiesto alla Corte una proroga di 30 giorni del termine previsto per il deposito del proprio elaborato, proroga che era stata concessa sino al 7 maggio 2018 (v. pag. 98 del fascicolo della Corte di appello) ed il relativo provvedimento era stato notificato alle parti interessate.

Si giungeva così all'udienza del 5 giugno 2018 espressamente riservata all'audizione della consulente.

L'avv. Scacchi pur essendo informato che in detta udienza si sarebbe proceduto all'esame della consulente ha, come visto, inoltrato richiesta volta esclusivamente al differimento della propria discussione.

Correttamente la Corte di appello ha, quindi, dato risposta alla questione sollevata e, d'altro canto, essendo il differimento stato concesso al difensore solo per la discussione non spiega adeguatamente il ricorrente in questa sede perchè nel corso della discussione non avrebbe avuto la possibilità comunque di interloquire sulla documentazione prodotta nè, soprattutto, documenta quale incidenza avrebbe avuto l'audizione del consulente e la documentazione da quest'ultimo prodotta all'udienza precedente a quella del 12 giugno 2018 circa la posizione del B.S. e delle società dallo stesso rappresentate, il che rende il motivo di ricorso esaminato non solo manifestamente infondato ma anche viziato da genericità.

10.5.3. Del tutto irrilevante, ai fini dell'eventuale rilievo di violazioni di legge nel decreto della Corte di appello oggetto di impugnazione (unica valutazione che compete a questa Corte di legittimità) è, poi, la questione proposta sempre dalla difesa del ricorrente B.S. che ha contestato la "manifesta illegittimità della motivazione rispetto alla nomina dello scrivente (difensore) da parte della A.G. quale difensore per altro provvedimento civile relativo ad una delle società di cui alla confisca" (sic): anche in questo caso parte ricorrente non ha adeguatamente chiarito quale sia il vulnus patito sotto questo specifico profilo che, peraltro, giova ripeterlo, è estraneo alle vicende che in questa sede ci occupano.

10.5.4. Per solo dovere di completezza (trattandosi di società menzionate nel ricorso che qui ci occupa) ritiene il Collegio di rilevare che la consulenza C. risulta, poi, avere approfonditamente analizzato le posizioni delle società Consorzio Ageco S.r.l. (vol. 1 pag. 177 e segg. e vol. 3 pag. 45 e segg.), Sovrana Service S.r.l. (vol. 1, pag. 268)) e Cupreal Italia Geie (vol. 1 pag. 398 e vol. 4 pag. 76 e segg.), società i cui collegamenti con il proposto risultano essere stati adeguatamente evidenziati ed in relazione alle quali non possono che valere le medesime considerazioni già effettuate quando si è trattato in generale dei ricorsi delle società e degli enti raggiunti da-confisca.

10.6. Meritevoli di trattazione congiunta sono, invece, le posizioni di S.A., moglie separata del proposto, di D.P.I. (che ha presentato ricorso anche nell'interesse di Emmeuno S.r.l. ed Igest S.r.l.) e D.P.M., figli del proposto, e di cui ai ricorsi riassunti ai superiori paragrafi 2.4 e 2.5.1..

Va precisato che saranno qui oggetto di trattazione soltanto le questioni relative alle posizioni personali dei terzi ricorrenti, non senza avere ricordato che le questioni strettamente inerenti le società Emmeuno S.r.l. ed Igest S.r.l. sono perfettamente assimilabili a quelle già affrontate in linea generale - e ritenute non fondate - esaminate con riguardo alle altre società del "gruppo D.P."

Quanto ad S.A. (coniuge del proposto ma separata dallo stesso sin dal (OMISSIS)) il decreto di confisca del Tribunale se ne era occupato alle pagine 87 e segg. osservando - tra l'altro - che le risorse finanziarie nell'ordine di oltre 1.874.000 Euro sequestrate alla S.A. (anche quale fiduciante della Melior Trust) non potevano in alcun modo essere a lei riferibili come frutto della sua limitata attività lavorativa, soprattutto se si considera che esse erano da affiancarsi alle non trascurabili proprietà immobiliari.

Analoghe considerazioni erano state fatte dal Tribunale con riguardo ai fratelli D.P.I. e D.P.M., le risorse finanziarie dei quali, sottoposte a sequestro, erano risultate - in prima analisi - del tutto incompatibili con le disponibilità finanziarie degli stessi e ciò anche tenuto conto del fatto che anche parte molto rilevante delle entrate degli stessi, apparentemente lecite in quanto provenienti da rendite da capitale o partecipazioni societarie o plusvalenze, erano state ritenute in realtà connesse all'attività illecita del padre ed a quest'ultimo riferibili, in quanto legate alle società oggetto di confisca.

In particolare, sempre dal Tribunale era stata evidenziata l'esistenza di rapporti finanziari tra alcune società riconducibili al c.d. "Gruppo D.P." e la società fiduciaria Melior Trust S.p.a. in quanto era emerso che nella maggior parte dei casi, le somme di denaro trasferite alla Melior Trust S.p.A. venivano a quest'ultima consegnate direttamente da D.P.G. e dai di lui figli D.P.I. e D.P.M.: "Dall'indagine in atti risultano evidenti le modalità di reperimento della provvista finanziaria destinata ad essere investita dal "Gruppo D.P." per il tramite della fiduciaria Melior Trust S.p.A.. In particolare, è stato possibile rilevare che il prelievo di denaro dalle casse delle società riconducibili al gruppo stesso, avvenivano seguendo un modus operandi che consisteva nell'effettuare una serie di trasferimenti di somme di denaro fra le diverse società, prevalentemente a titolo di finanziamento. Generalmente, le società che ricevevano tali finanziamenti, rilevavano contabilmente l'emissione di effetti passivi (non rivenuti tra la documentazione in nostro possesso) a favore della società finanziatrice; successivamente, le società finanziate emettevano assegni circolari che, dal punto di vista della registrazione contabile, riportavano la causale "cambiali passive" o "effetti passivi" o "estinzione finanziamento di..." a restituzione dei finanziamenti ricevuti. Di fatto, però, i predetti titoli di credito venivano "trasferiti" ad altre società del gruppo, attraverso l'ausilio di persone ritenute "vicine" al D.P.G.". Era poi stato richiamato al riguardo il volume 11 dell'originaria consulenza.

Anche nella consulenza redatta dalla Dott.ssa C. (v. vol. 2, pag. 39 e segg.) la Melior Trust è risultata rivestire un ruolo importante nella movimentazione economiche della famiglia D.P. e delle società risultate nella disponibilità del proposto.

E', infatti, emerso che la Melior Trust è stata fiduciariamente intestataria, per mandati conferiti da D.P.G., D.P.I. e D.P.M. nonché dalla Eurogroup delle quote di capitale della Pellino S.p.a., della Capitolina S.r.l., della Simab S.r.l. e della Compagnia Investimenti Industriali S.r.l., nonché depositaria di imponenti risorse finanziarie riconducibili ai componenti della famiglia D.P./ S..

Lo stesso Tribunale aveva, tuttavia, anche chiarito che, poichè l'inizio della pericolosità sociale del D.P. è da collocare nel 1996 ed i coniugi D.P./ S. si sono separati nel 1987, non vi erano elementi diversi o ulteriori che inducevano a ritenere fittizia l'intestazione di beni immobili intestati alla donna in quanto acquisiti tutti prima del 1996, ad eccezione di un box sito in (OMISSIS), acquistato nel 2003 e, per l'effetto, aveva revocato il sequestro di tutti i beni immobili sequestrati alla S.A..

L'appello formulato nell'interesse della S.A. era, in principalità, fondato sulla capacità reddituale della stessa da ritenersi compatibile con le possidenze della stessa.

Quanto ai beni intestati ad D.P.I. e D.P.M., la difesa nell'atto di appello segnalava la "mancanza di motivazione in ordine alle disponibilità dei beni in capo al proposto".

Le questioni prospettate in sede di appello sono state, di fatto, ribadite anche nei ricorsi che in questa sede ci occupano laddove è stato evidenziato che sarebbe sfuggito alla Corte di appello che le conclusioni rassegnate dal consulente in ordine alle risorse nella disponibilità dei fratelli D.P. (v. pagg. 57, 67, 434 e 438 della consulenza C.) sono superiori a quanto confiscato nei confronti degli stessi.

Con riguardo alla posizione della S.A. si sostiene, invece, nel relativo ricorso che avrebbero errato i giudici del merito nel considerare come unico nucleo la famiglia D.P., atteso che da decenni, a seguito della separazione dei coniugi D.P./ S., tale famiglia non esiste più.

Inoltre, si sarebbe omesso di considerare che le somme legittimamente possedute dagli interessati sono state correttamente investite producendo interessi attivi e che le risorse possedute dalla S.A. erano legittime anche tenuto conto dell'erogazione alla stessa di una "una tantum" rispetto all'assegno divorzile.

La difesa dei ricorrenti fratelli D.P. ha lamentato, infine, una non corretta applicazione delle presunzioni di legge rilevando che, poichè i beni oggetto del provvedimento di confisca erano posseduti dai fratelli D.P. da più di due anni rispetto alla proposta di emissione della misura di prevenzione, incombeva all'organo proponente l'onere della prova circa l'illiceità di tale possesso, non bastando di certo il vincolo familiare con il proposto a giustificare la sussistenza di un'intestazione fittizia.

Partendo da quest'ultimo profilo, in punto di diritto, ricorda l'odierno Collegio che "in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142) e, ancora, che "in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 13, (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica" (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristofaro, Rv. 271222).

Osserva, tuttavia, il Collegio che i ricorsi formulati nell'interesse di S.A., D.P.M. ed D.P.I. sono fondati nei limiti di cui si dirà.

Infatti, come risulta dal prospetto riassuntivo di cui a pag. 443 del volume 1 dell'elaborato peritale:

a) il requisito della sproporzione patrimoniale è evidente quanto al proposto D.P.G.;

b) i redditi prodotti dal 2001 al 2013 da entrambi i fratelli D.P.I. e D.P.M. (seppure con le precisazioni contenute nella consulenza che introducono possibili variabili) sono perfettamente compatibili con il valore dei beni confiscati;

c) i redditi della S.A. sono inferiori al valore dei beni confiscati alla stessa.

Osserva, però, il Collegio che il provvedimento impugnato risulta privo di motivazione proprio sulle questioni di decisiva rilevanza sollevate nei relativi atti di gravame così come sopra indicate, non essendo, innanzitutto, state chiarite le ragioni per le quali, nonostante la separazione dei coniugi D.P./ S., il predetto nucleo familiare è stato considerato unitariamente.

Inoltre non è stato chiarito perchè i beni personalmente intestati ai fratelli D.P.I. e D.P.M. (che come detto sono risultati avere risorse finanziarie compatibili con i loro acquisti) sarebbero comunque riconducibili al proposto e quindi da considerarsi fittiziamente intestati ai figli, ben essendo possibile che essi abbiano beneficiato di risorse economiche proprie lecitamente acquisite e non ricostruite nella consulenza.

Gli esiti della consulenza C. sul punto appaiono vaghi e non idonei a colmare tali carenze motivazionali ed il decreto della Corte di appello è totalmente silente sul punto, sol che si tenga conto del fatto che la S.A. è risultata in possesso di cespiti immobiliari che ben possono aver prodotto autonoma attività reddituale e che, inoltre, è rimasta del tutto oscura la ricostruzione delle risorse finanziarie della stessa tra il momento della separazione coniugale (non è dato capire se reale o solo virtuale) e quello dell'inizio della pericolosità del proposto.

Si rendono, pertanto, necessari il compimento di un più approfondito accertamento e l'approntamento di un conseguente apparato motivazionale circa la effettiva provenienza delle risorse finanziarie attive intestate o comunque riferibili ai ricorrenti S.A., D.P.I. e D.P.M. (anche gestite tramite la fiduciaria Melior Trust S.p.a.) oggetto del decreto di confisca e infra specificamente indicate, nonchè in ordine alla eventuale riconducibilità delle stesse al proposto D.P.G., uniche condizioni per le quali può ritenersi legittima la confisca delle stesse.

Quanto appena evidenziato costituisce un vizio del decreto impugnato per violazione di legge (nella specie assenza di motivazione) rilevabile in questa sede ed impone, quindi, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame in relazione ai ricorsi di S.A., D.P.I. e D.P.M. limitatamente ai beni oggetto di

confisca indicati da pag. 98 a pag. 105 ai numeri 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 52, nonchè da pag. 105 a pag. 107 ai numeri 5, 6 e 7 del decreto di confisca del Tribunale di Roma n. 2/2014 M.P. pronunciato in data 25/07/2016.



I ricorsi dei predetti devono invece essere rigettati nel resto.

10.7. Meritevole di autonoma trattazione è, infine, il ricorso proposto nell'interesse della curatela del fallimento -(OMISSIS)- S.r.l. nel quale si è denunciata la mancanza assoluta di motivazione sulle questioni poste in relazione ai beni di proprietà della fallita.

Il Tribunale si era occupato della vicenda riguardante il fallimento -(OMISSIS)- e dei relativi beni oggetto di confisca trattando di un'area, destinata a discarica della città di (OMISSIS) ed ubicata in località (OMISSIS), di proprietà delle società Capitolina S.r.l. e G. Service S.r.l., osservando testualmente a pag. 93 del proprio decreto: "Nel disposto sequestro rientra, appunto, anche la menzionata discarica, la cui proprietà è stata ritenuta riferibile alla Capitolina ed alla G. Service, sebbene vi sia un contenzioso civile conclusosi in via definitiva nel corso della presente procedura fra le predette società e la -(OMISSIS)- S.r.l. (come detto anch'essa di proprietà per il 60,38% della IBM soc.coop. in sequestro e dunque anch'essa entro tali limiti sottoposta a sequestro) soggetta a procedura fallimentare presso il Tribunale di Latina, contenzioso che ha riconosciuto come una parte della discarica in questione sia nella titolarità della -(OMISSIS)- S.r.l.".

Indi, sempre il Tribunale, aveva dato atto che, con un'informativa del 8 luglio 2016, gli Amministratori Giudiziari, effettuata un'analitica ricostruzione delle vicende relative alla menzionata discarica, avevano rilevato alcuni errori nella trascrizione del sequestro e chiesto allo stesso Tribunale di adottare un apposito decreto integrativo finalizzato a correggere gli errori catastali che avevano determinato la non del tutto corretta esecuzione della predetta trascrizione la quale aveva finito con il limitare la portata concreta del provvedimento cautelare rispetto ai beni di proprietà della Capitolina e della G. Service (e conseguentemente della -(OMISSIS)-).

Il Tribunale aveva ritenuto fondate le richieste degli Amministratori Giudiziari e, quindi, aveva provveduto alla correzione degli errori contenuti nella trascrizione del decreto di sequestro già disposto (revocando il sequestro della particella (OMISSIS), così come prospettato dagli Amministratori Giudiziari, e contestualmente disponendo l'estensione e la corrispondente confisca dei beni sequestrati rispetto a quelli concretamente sottoposti a sequestro).

In sede di appello il difensore della curatela del fallimento -(OMISSIS)- S.r.l. rappresentava che:

- la società -(OMISSIS)- S.r.l. era proprietaria di beni immobili sino al 13 ottobre 1994, data in cui furono venduti alla società "Immobiliare Giulia S.r.l.", la quale, a sua volta, li trasferì (in data 28 marzo 1996) alla società Capitolina S.r.l. (anch'essa in confisca);

- nel 1996, era intervenuto il fallimento della -(OMISSIS)- S.r.l. e nel febbraio 1997 la curatela aveva convenuto in giudizio sia la Immobiliare Giulia S.r.l. che la Capitolina S.r.l., per sentir dichiarare simulati e nulli gli atti di vendita di detti immobili.

- detto giudizio (in 1 e 2 grado) si era concluso positivamente per la ricorrente -(OMISSIS)- e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 luglio 2014, aveva dichiarato la nullità con effetto "ex tunc" dei predetti trasferimenti;

L'appellante osservava, pertanto, che la inefficacia degli atti traslativi dovesse essere fatta retroagire sino al 1994 (anno in cui era stata effettuata la prima compravendita), in quanto era da ritenersi che i terreni de quibus non fossero mai usciti dalla proprietà -(OMISSIS)- e, pertanto, chiedeva la revoca della confisca dei terreni, rilevando sostanzialmente che la prima compravendita dei beni rivendicati dalla -(OMISSIS)- (alla Immobiliare Giulia di cui il D.P. era socio di maggioranza) era di data antecedente al periodo della riconosciuta pericolosità sociale del proposto.

Oltretutto, osservava ancora la difesa della curatela del fallimento -(OMISSIS)-, la decisione di assoggettare a confisca beni ritenuti di proprietà della -(OMISSIS)- già nel 1994 si porrebbe in logico contrasto con la decisione dei Giudici della prevenzione di lasciare invece esenti da confisca gli immobili acquisiti dai figli del proposto in epoca non rientrante in quella di accertata pericolosità sociale del padre.

Nel ricorso che in questa sede ci occupa (riassunto al superiore paragrafo 2.25.1) la questione è stata riproposta e parte ricorrente ha anche evidenziato che la Corte di appello non ha dato risposta neppure alla violazione denunciata dalla difesa del fallimento al punto 2 della memoria difensiva depositata in data 30 maggio 2018 (effettivamente in atti a pag. 162 e segg. del fascicolo della Corte di appello - ndr.) che riguardava le particelle catastali oggetto del provvedimento di confisca e nella quale si evidenziava un ulteriore errore nella individuazione dei beni attinti dal provvedimento ablatorio.

L'impugnato decreto della Corte di appello è completamente silente sulle questioni dedotte in sede di appello e qui riproposte dalla difesa della curatela del fallimento -(OMISSIS)-, mentre la consulenza C. si è limitata a menzionare la ricostruzione in fatto della vicenda senza - ovviamente - prendere posizione sulle questioni materiali e giuridiche prospettate dalla parte impugnante.

Quanto rilevato comporta una violazione di legge (per assenza di motivazione) ed impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame anche in relazione alle questioni sopra riassunte oggetto del ricorso della curatela del fallimento (OMISSIS).

11. Da quanto sopra evidenziato consegue, invece, il rigetto di tutti gli ulteriori ricorsi esaminati (diversi quelli proposti nell'interesse di S.A., D.P.I., D.P.M. e dalla curatela del fallimento -(OMISSIS)-), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame in relazione ai ricorsi:

- di S.A., D.P.I. e D.P.M. limitatamente ai beni oggetto di confisca indicati da pag. 98 a pag. 105 ai numeri 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 52. Nonchè da pag. 105 a pag. 107 ai numeri 5, 6 e 7 del decreto di confisca del Tribunale di Roma n. 2/2014 M.P. pronunciato in data 25/07/2016; rigetta nel resto i suddetti ricorsi;

- della curatela del Fallimento -(OMISSIS)- S.r.l..

Rigetta i ricorsi dei restanti ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019